

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	4550	SELVAGGI 4573
Disegni di legge:		LUZZATTO 4573
(<i>Approvazione da parte di Commissione</i> <i>in sede legislativa</i>)	4554	COVELLI 4574
(<i>Deferimento a Commissioni</i>) 4550, 4567, 4574		
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	4550	
Disegni di legge (Seguito della discussione):		Proposte di legge:
Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari al- leati (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153)	4555	(<i>Annunzio</i>) 4550
PRESIDENTE. 4555, 4556, 4557, 4560, 4562 4563, 4564, 4567, 4568, 4569 4571, 4572, 4573, 4574		(<i>Approvazione da parte di Commissione</i> <i>in sede legislativa</i>) 4554
BERLINGUER 4555		(<i>Deferimento a Commissioni</i>) 4574
MARTUSCELLI 4555, 4557, 4562		(<i>Trasmissione dal Senato</i>) 4550
MADIA 4555, 4557, 4561		Proposte di legge (Svolgimento):
MORO 4556, 4571, 4572		PRESIDENTE 4550
ROBERTI 4556, 4563, 4567, 4568, 4569, 4571, 4574		DIAZ LAURA 4550
COLITTO, <i>Relatore</i> 4557, 4562, 4567		COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i</i> <i>lavori pubblici.</i> 4552
LEONE 4558, 4570		ANGELINI ARMANDO 4552
RICCIO 4556		CAPIERO 4553
BASSO 4560		AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 4554
FILOSA 4560		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) 4575
DEGLI OCCHI 4561, 4569		Interrogazione (Svolgimento):
FODERARO 4561, 4073		PRESIDENTE 4564, 4565
TOSATO, <i>Presidente della Commissione</i> 4557		FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> 4564
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 4562		JANNELLI 4564
TOGLIATTI 4564		Votazione segreta della proposta di legge
GULLO 4567, 4569, 4570		ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concer- nente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (191). 4554, 4557, 4565
CONCETTI 4568		
TARGETTI 4568		
RUSSO 4572		
BUCCIARELLI DUCCI 4572		

La seduta comincia alle 11.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 novembre 1953. (È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Dosi, Faletti, Marazza e Semeraro Gabriele.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 1° corrente, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e all'approvazione della X Commissione permanente, in sede legislativa, con il parere della IV Commissione:

« Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » (*Approvato dal Senato*) (430).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti, approvati da quella II Commissione permanente (Giustizia):

« Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello » (461);

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 » (462);

Senatore ELIA: « Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili » (463);

« Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice civile » (464);

« Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai Tribunali, alle Procure, alle Preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari » (465).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dal deputato De' Cocci:

« Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Genio civile » (466);

dai deputati Martino Gaetano, Viviani Luciana, Vigorelli, Graziosi, Nenni Giuliana, Iotti Leonilde, Cortese Guido, De Vita e Cinciari Rodano Maria Lisa:

« Provvedimenti a favore dell'assistenza scolastica » (467);

dai deputati Savio Emanuela e Rapelli:

« Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) » (468).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Diaz Laura, Jacoponi, Gatti Caporaso Elena, Togni, Amadei, Pacciardi, Villabruna e Bernardi:

« Mutui per il risanamento edilizio di Livorno ». (251).

L'onorevole Laura Diaz ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

LAURA DIAZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo necessario spendere troppe parole per illustrare la nostra proposta di legge che, per esserci stata affidata da un comitato cittadino di Livorno, nel quale sono rappresentati tutti i partiti, tutte le organizzazioni sindacali e tutti gli enti, e recando essa la firma di deputati appartenenti a quasi tutti i gruppi della Camera, dimostra da se stessa la unanimità dei con-

senzi ricevuti e la obiettività cui è ispirata, Ed essa riveste invero una grandissima importanza per la risoluzione dei problemi che assillano la nostra città. Nel 1935 era stata emanata una legge speciale per il risanamento edilizio di Livorno, legge speciale che però fu poi abrogata. A questa abrogazione seguivano invece avvenimenti che aggravarono in maniera, direi, tragica la già critica situazione della città nel campo edilizio.

Basti pensare che, durante la guerra, Livorno ha subito ben 128 bombardamenti e che il 53 per cento delle case di abitazione fu distrutto o comunque reso inabitabile. Conseguenza di questo stato di cose è che, nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, dell'Istituto case popolari e in buona parte anche dell'iniziativa privata, abbiamo a Livorno 9 mila senza tetto effettivi (cioè 9 mila persone che vivono nei tuguri, negli scantinati, nei magazzini evacuati o abbandonati), cui si aggiungono 20 mila persone bisognose di alloggio che vivono in condizioni estremamente disagiate. Da questo calcolo sono evidentemente escluse tutte quelle persone che, normalmente, verrebbero ritenute aventi diritto ad alloggi più agevoli. Quanto ho detto dà appena un'idea di quella che è la situazione in cui si trova la città. È chiaro che su un fatto così serio e triste nessuno di noi intende fare del campanilismo: e non voglio quindi davvero fare confronti con altre città per stabilire chi si trovi in situazione più precaria. Ma, se andiamo ad esaminare le cifre (perché, onorevoli colleghi, il problema della casa e dei senza-tetto esiste in tutta Italia), io credo che Livorno abbia un primato assai triste.

La tragicità della situazione è data del resto dai continui fatti che si verificano nella nostra città. Vi è gente sfrattata quasi ogni giorno, e non si sa più dove metterla; vi è una serie di miseri alberghi dove queste persone sono alloggiate, ma che non sono più sufficienti a contenerle tutte perché ormai pieni e superaffollati. Non si sa davvero più dove mandare questa povera gente. Quando gli stabili vengono evacuati perché sono in procinto di crollare — e ve ne sono moltissimi — questa gente resta letteralmente sulla strada e va purtroppo ad ammucchiarsi in quei magazzini e in quei capannoni di cui parlavo poc'anzi.

È proprio di questi giorni un fatto tristissimo: il crollo di uno stabile che ha travolto varie persone delle quali due sono morte, cioè una donna anziana di 70 anni ed una giovane che proprio oggi avrebbe

dovuto sposarsi ed era andata a Livorno in attesa del matrimonio (e invece vi ha trovato la morte). Queste, naturalmente, sono le punte più tragiche, ma tutte queste famiglie evacuate dagli stabili crollati dove si trovano oggi? Esse, ripeto, si trovano ammucchiate negli scantinati e nelle stamberghie, nei tuguri della città. Evidentemente questi sono i fatti più gravi ed io non intendo qui citarvi l'elenco delle disgrazie per brevità di tempo. Voglio solo aggiungere che anche i mutui che sono stati ottenuti per le costruzioni non hanno apportato che un minimo sollievo alla situazione, per cui finora ogni sforzo è rimasto assolutamente inadeguato. È vero che l'indice medio di affollamento per Livorno è di 1,05; però bisogna pensare che, se vi è stato un grande sviluppo dell'iniziativa privata, il 90 per cento di queste abitazioni costruite attraverso l'iniziativa privata non possono corrispondere alle esigenze ed alle possibilità economiche dei senza-tetto. Basti pensare che nel centro della città sono stati costruiti una serie di edifici il cui fitto mensile varia dalle 40 alle 70 mila lire. Naturalmente, però, questi alloggi sono presi in affitto dagli americani e da pochissime fortunate famiglie livornesi: quindi non risolvono affatto il problema dei senza tetto.

Pertanto, con la proposta di legge di cui trattasi e con la quale chiediamo appunto uno stanziamento di 3 miliardi a questo scopo, avremo la possibilità di costruire immediatamente 2 mila alloggi, ciò che in pratica varrà, se non a risolvere completamente, almeno a rendere molto più agevole la situazione. L'urgenza di queste misure è tale che a Livorno già da un mese tutti i partiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni industriali hanno promosso una sottoscrizione alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, a cominciare dagli operai degli stabilimenti, per la costruzione immediata di 200 case minime. L'entusiasmo con cui la popolazione di Livorno — e, si badi, la città versa in disagiate condizioni economiche — ha risposto a questa iniziativa dimostra quanto acutamente il problema edilizio sia sentito dalla cittadinanza. Ci auguriamo che questa sottoscrizione arrivi a risultati soddisfacenti, ma è evidente che la costruzione di 200 case minime non può rappresentare che un sollievo di carattere contingente e limitato.

Sono certa che la Camera vorrà prendere in considerazione questo provvedimento, per il quale chiedo l'urgenza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo conosce il problema di Livorno, cui, purtroppo, corrisponde analoga situazione di molte altre città italiane. È allo studio del Ministero competente, che vi si impegna in modo particolare, un provvedimento organico per andare incontro alle esigenze più urgenti in materia di edilizia. In quella sede potrà trovare soddisfacimento anche il bisogno particolare della città di Livorno. Debbo perciò esprimere qualche riserva sulla formulazione di questo e di altri provvedimenti speciali per singole città. Meglio sarebbe intervenire con un unico provvedimento organico. Comunque, il Governo esprimerà queste sue riserve quando verrà preso in esame questo particolare provvedimento, alla cui presa in considerazione nulla oppone, fermo restando quanto ho premesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Diaz Laura ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Angelini Armando e Cappugi:

« Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi ». (427).

L'onorevole Armando Angelini ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

ANGELINI ARMANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il concetto della pubblica utilità che noi troviamo sancito nella legge istitutiva del 1865, è un concetto che si è dilatato attraverso il tempo fino al punto che oggi nessuno può contestare che esso coincida con l'assolvimento di molteplici esigenze sociali, fra le quali è preminente, nel nostro paese, la necessità di assicurare lavoro e vita alle classi lavoratrici.

La Costituzione proclama all'articolo 1 che la Repubblica è fondata sul lavoro. All'articolo 3 sancisce che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavora-

tori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ».

Il principio della proprietà rappresentata, anche secondo la dottrina cristiana, un diritto naturale tanto più tutelabile in quanto questo diritto naturale assolve alla destinazione dei beni all'adempimento dei compiti sociali, fra i quali è quello di assicurare il lavoro.

La proposta di legge presentata da me e dal collega Cappugi tende a far dichiarare di pubblica utilità l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi e detta le norme per attuare tale espropriazione.

Il proprietario di tali beni strumentali è, di sovente, in contrasto con l'interesse della collettività, perché, usando spesso delle proprietà secondo il vecchio principio dell'*ius utendi et abutendi*, conserva i beni fino al punto di paralizzarne la destinazione, fino al punto cioè di impedire che questi beni strumentali producano altri beni e producano lavoro.

Ecco perché noi riteniamo che questo contrasto debba essere eliminato attraverso una legge che, quando se ne presenti l'opportunità, possa operare per consentire la ripresa di una attività industriale che si sia spenta per fatto del proprietario.

Non si tratta di una legge a carattere rivoluzionario, ma di un provvedimento che si inquadra nei principi della nostra Costituzione. D'altra parte, già esistono precedenti legislativi relativi a questo principio. Così noi abbiamo la legge per l'espropriazione dei terreni incolti, quella per l'espropriazione dei terreni e degli immobili che non adempiano agli obblighi previsti dalla legge sulla bonifica, quella che consente l'esproprio delle cave e torbiere inattive, e quelle che riguardano l'esproprio dei diritti esclusivi di pesca non esercitati in modo rispondente alla potenzialità delle acque cui afferiscono. Sono tutti precedenti, questi, che indicano come sia interesse pubblico che i beni strumentali siano attivi e funzionali.

Ecco perché noi abbiamo presentato questa proposta di legge, che si inquadra nel principio costituzionale e morale da me enunciato. Esiste, onorevoli colleghi, un precedente notevole in questa materia: il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, per la zona industriale di Apuania ammette l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi. Posso assicurare che in vari casi questo provvedimento è stato veramente opportuno, perché, in seguito a crisi finanziarie, nuove forze direttive e finanziarie sono intervenute per rile-

vare stabilimenti condannati all'inattività e per rimmetterli in efficienza nell'interesse della collettività, dei lavoratori e dello stesso proprietario, il quale anzi, invece di vedere smantellato, attraverso una liquidazione, lo stabilimento, trova forze nuove che lo rimettono in attività e gli consentono, in sede di liquidazione, di poter realizzare un certo utile.

L'articolo 1 della proposta di legge riguarda il principio di considerare di pubblica utilità la espropriazione degli stabilimenti industriali non utilizzati o comunque rimasti inattivi per causa imputabile al proprietario. Nell'articolo 2, poi, si specifica quali sono gli stabilimenti industriali da considerarsi inutilizzati o inattivi; e nell'articolo 4 si dice chiaramente che chiunque abbia interesse a poter riattivare uno stabilimento ne può chiedere l'espropriazione.

È bene che si elimini un equivoco che in questi giorni è circolato sulla stampa. Quando noi diciamo nell'articolo 4 « chiunque », noi intendiamo riferirci sia al privato cittadino, sia ad una cooperativa, sia ad un ente, sia ad una società, sia allo Stato, cioè a tutti coloro i quali possano avere interesse a far rifunzionare stabilimenti inattivi e abbiano mezzi finanziari e forze direttive capaci di provvedere alla riattivazione.

Negli articoli 5, 6 e 7 si dettano le norme per addivenire rapidamente all'espropriazione degli stabilimenti; e dico « rapidamente », onorevoli colleghi, perché noi non possiamo applicare alla legge in esame le disposizioni della legge del 1865, le quali investono tutta una altra materia, essendo disposizioni di quasi cent'anni fa che non si adattano allo scopo che noi vogliamo raggiungere. Tale scopo è che, una volta constatato dall'autorità prefettizia che questi stabilimenti sono realmente inattivi e che appartengono a proprietari caduti in stato di dissesto o liquidazione, entro un mese si possa addivenire alla procedura di esproprio con tutte le tutele e le garanzie che la legge del 1865 enuncia: quindi rapidità di procedura e rapidità di stima.

Per i criteri di stima noi abbiamo indicato dei criteri di valutazione quali sono già in atto nella legge che riguarda la zona industriale di Apuania. E abbiamo anche nel penultimo articolo stabilito che per questi rilievi di stabilimenti inattivi si debbano concedere esenzioni fiscali per consentire il rapido ingresso di nuove forze nella riattivazione del lavoro.

Onorevoli colleghi, nella nostra vita parlamentare non si agisce sempre con molta buona volontà per cercare di risolvere i problemi di

carattere generale e particolari che ci si presentano, ma spesso ci troviamo di fronte a delle difficoltà che sono per noi insormontabili quando vorremmo assicurare lavoro a chi, supplichevole, ce lo viene a chiedere. Con questa proposta di legge noi abbiamo inteso fucinare uno strumento legislativo il quale consenta di aggredire la situazione di paralisi dell'attività industriale, concorrendo validamente a risanare le piaghe di quella disoccupazione e di quella miseria che tutti i giorni dolorosamente constatiamo nella vita del nostro paese.

Chiedo l'urgenza.

CAFIERO. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFIERO. Ritengo di interpretare il pensiero del mio gruppo e quello delle classi onestamente produttive del paese (*Commenti a sinistra*) prendendo posizione contro questa proposta di legge, la quale prescinde completamente dalle situazioni di fatto e dalle leggi economiche.

Io comprenderei che in quest'aula si portasse un progetto di legge per espropriare a beneficio delle collettività non le aziende sterili ed inattive, ma quelle produttive, perché, così facendo, si obbedirebbe per lo meno ad una ideologia. Ma nel caso di questa proposta di legge non si fa altro che della pur involontaria demagogia, perché non conosco, sia in Italia sia negli altri paesi europei, aziende inattive per volontà dei loro proprietari od imprenditori. Conosco invece in Italia una serie di aziende le quali, cadute nel dissesto e nella dissoluzione, dal 1933 in poi sono state a poco a poco assorbite dallo Stato ed oggi costituiscono il maggior peso del bilancio dello Stato stesso. Si tratta, infatti, di aziende non produttive che avrebbero dovuto essere eliminate gradualmente e che, viceversa, sono oggi fonte di grave preoccupazione per noi. Intendo alludere, onorevoli colleghi, a molte aziende I. R. I. Ne abbiamo discusso tante volte e tante volte il Governo ha promesso di promuovere una indagine a fondo per appurare quali aziende potessero essere mantenute e quali invece dovessero essere eliminate come una cancrena della vita economica del paese.

Ci troviamo ora di fronte ad una proposta di legge che prevede la requisizione da parte dello Stato delle aziende non utilizzate o, comunque, rimaste inattive per cause imputabili al proprietario e all'imprenditore. Ma, onorevoli colleghi, in tutti i paesi vi sono industrie che, per un periodo più o meno

lungo, qualunque sia la capacità dell'imprenditore, possono essere inattive. Quanto poi alla dipendenza di tale fenomeno dal proprietario, io pregherei i proponenti di essere più chiari, non essendo evidentemente sufficiente una dizione generica ed ambigua come quella contenuta nella proposta di legge.

E, inoltre, attraverso quale indagine si giungerà a stabilire le cause della inattività o della inutilizzazione delle aziende da parte del prefetto? Anche su questo la proposta è lacunosa. È evidente che una indagine siffatta può essere compiuta partendo dai più disparati punti di vista; ed è naturale che, a seconda del metodo che si segue, il risultato possa essere diverso.

Noi sappiamo perfettamente — e ci teniamo a proclamarlo in questa sede — che il capitale deve essere al servizio della società. Questa è la nostra concezione, come abbiamo dimostrato in più occasioni. È altrettanto vero, però, che anche la società deve essere posta in condizioni di potersi avvantaggiare del capitale.

Inoltre, la espropriazione prevista dalla proposta di legge segue i principi della Costituzione, la quale assegna all'espropriato il giusto indennizzo? Io lo nego. Si tratta di una vera e propria confisca, in quanto, secondo il procedimento previsto, gli elementi dell'azienda vengono separati e valutati distintamente. Con tale criterio è evidente che la somma delle singole valutazioni non può corrispondere al valore integrale dell'azienda. Si aggiunga a ciò una svalutazione del 75 per cento.

Onorevoli colleghi, perché non parliamo con proprietà di linguaggio, dicendo pane al pane e vino al vino. Perché non diciamo che qualora si determinino questi casi di inattività si arrivi addirittura alla confisca e non già all'espropriazione secondo le norme della Costituzione? (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*).

Badate che, secondo questa proposta di legge, basterebbe l'inattività di un mese per arrivare a tal punto; allora io domando a voi, domando alla vostra esperienza: quale azienda può non trovarsi in un momento critico della propria attività, specie in quei periodi di crisi che noi sappiamo possono durare anni ed anni? E vi par possibile che dopo un solo mese di inattività voi dobbiate condannare tale azienda (poiché si tratta di una condanna rovinosa per il proprietario)?

Si tratta di abbattere l'azienda, la quale tra l'altro — ed ecco il punto principale — dovrebbe essere sacrificata, mentre colui

che domanda l'esproprio non dà, tra l'altro, alcuna garanzia alla collettività.

Non esiste nel progetto di legge alcun articolo, alcuna disposizione che dia una garanzia alla collettività, quando l'espropriante viene immesso nel bene che viene espropriato. Per queste ragioni e per altre, che sono ancora più profonde e che mi riservo di esporre a suo tempo, noi non possiamo che votare contro la presa in considerazione di questa proposta di legge. (*Commenti*).

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo farà conoscere in sede opportuna il suo pensiero su questa proposta di legge, sulla quale tuttavia esprime fin da ora le più ampie riserve.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Angelini Armando e Cappugi.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Roberti, Lucifero, Di Bella e Latanza: « Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana ». (191).

Indico la votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IX Commissione (*Agricoltura*):

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di produzione 1953 ». (*Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato*) (431);

dalla XI Commissione (Lavoro):

SANSONE: « Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo » (163).

« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa, relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del fondo-lire relativo al piano E.R.P. » (272) *(Con modificazioni)*.

TARGETTI e SANTI: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (277).

Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, ieri abbiamo discusso e approvato, seguendo un criterio che ci permette di raggruppare gli emendamenti, il limite di pena edittale, per l'amnistia, di quattro anni per i delitti dolosi comuni.

Passando ora ai delitti politici, è da osservare, anzitutto, che la formulazione della Commissione « per ogni reato non militare o finanziario » supera, a mio avviso, la questione pregiudiziale se i delitti politici debbano o non essere inclusi nell'amnistia: quando si dice « per ogni reato », è evidente — e mi pare che anche l'onorevole ministro l'abbia detto nel suo discorso — che questa dizione è comprensiva anche dei delitti politici.

La questione che si pone ulteriormente è di sapere se i delitti politici dovranno essere trattati come i reati comuni dolosi, nel qual caso il termine massimo è di quattro anni, oppure si debba adottare un provvedimento di maggiore ampiezza. Preliminarmente a questo mi sembra essere la definizione di « delitto politico », che è diversamente configurato nei vari emendamenti (sia nei riguardi della definizione sia nei riguardi del termine), da quello dell'onorevole Madia a quello dell'onorevole Gullo, a quello dell'onorevole Buzzelli, a quello dell'onorevole Degli Occhi (che pone una limitazione, perché riguarda solo i reati determinati da cause economiche e sociali), a quello dell'onorevole Luzzatto, a quello dell'onorevole Tonetti (che ha anch'esso una limitazione, in quanto è riferito solo ai reati minori), a quello dell'onorevole Pertini (che fa espressa menzione a fatti

determinati dalla guerra partigiana) e infine a quello dell'onorevole Capacchione.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Penso che ella, signor Presidente, desideri dare la parola, per semplificare la discussione, a tutti i presentatori di emendamenti sul concetto di reato politico, ed io trovo che questa sua decisione è organica e utile. Senonché vorrei richiamare la sua attenzione sul problema, che è di natura complessa e deve essere considerato sotto vari aspetti: vi sono degli emendamenti i quali tendono anzitutto a comprendere i delitti politici nell'amnistia, e altri che si riferiscono ad un semplice condono. Inoltre tali emendamenti configurano in due forme distinte il delitto politico: vi sono quelli che si riferiscono ai delitti politici connessi a eventi bellici, e quelli che riguardano, con configurazione ben distinta, i delitti politici di data successiva al 18 giugno 1946; cioè, per essere anche più precisi, vi è l'ipotesi espressa in quegli emendamenti secondo i quali dovrebbero essere compresi nell'amnistia, o eventualmente in un largo condono, i delitti che sono anche politici ma hanno la caratteristica di essere stati commessi in occasione della guerra o delle sue successive ripercussioni, e l'altra ipotesi, nettamente distinta, dei delitti politici commessi in periodo successivo all'amnistia del 22 giugno 1946, in occasione di tumulti popolari, agitazioni sindacali, ecc.

Credo che bisognerà tener presente questa distinzione perché la discussione riesca organica, più semplice e chiara per tutti ed anche più rapida.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, vorrei osservare, per quanto riguarda l'ordine della discussione, che mi sembrerebbe più giusto far precedere alla discussione sul trattamento speciale proposto per i delitti politici quella relativa ai delitti colposi, per i quali il testo della Commissione ha proposto un trattamento più favorevole rispetto ai delitti comuni.

Essendoci occupati preliminarmente del limite generale dell'amnistia, che è stato fissato in 4 anni per i delitti comuni dolosi, dovremmo, per logica, occuparci prima del limite in relazione ai delitti colposi e poi passare ai delitti politici.

MADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Io mi permetterei sottoporle, signor Presidente, il mio emendamento, che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

contempla in una prima parte il reato politico, secondo quanto è stabilito dal codice penale (articolo 8), e in una seconda parte contempla un'amplificazione. Allora a me parrebbe che si potrebbe mettere in discussione la prima parte del mio emendamento (e cioè l'amnistia al reato politico secondo quanto stabilito dell'articolo 8 del codice penale) e votare in un successivo momento l'allargamento.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, benché io creda che vi debba comunque essere una certa dose di discrezionalità nella determinazione dell'ordine delle soluzioni, mi permetto però di sottoporre l'opportunità di procedere alla discussione sul reato politico a proposito dell'articolo 2, ove è proposto che si faccia al reato politico un certo trattamento.

In quella sede mi pare che, discutendosi gli emendamenti, si possa chiedere di stabilire che, invece che di indulto, si tratti di amnistia, sulla base di una certa definizione del reato politico e con una certa estensione. Ma non vedo perché dobbiamo anticipare quella discussione in questa sede, solo perché nell'articolo 1 si tratta dell'amnistia.

Il decidere sulla materia che è trattata nell'articolo 1 non esclude che poi, a proposito dell'articolo 2, si riprenda a parlare di amnistia e vi possa essere taluno che proponga di sostituire alla parola « indulto » quella di « amnistia », una certa definizione del reato politico a un'altra definizione, una certa data a un'altra data.

Per questo, mi sembra opportuno rimanere il più possibile legati all'ordine di presentazione della materia nell'ambito del disegno di legge e all'ordine di presentazione degli emendamenti.

A proposito dell'articolo 1, abbiamo la questione dei reati colposi: decidiamo questa questione, decidiamo le esclusioni, se vi debbano essere o no relativamente alla delinquenza comune, per la quale viene richiesto di concedere l'amnistia. Poi, passando a trattare della materia dei reati politici, decideremo se debba trattarsi di amnistia o di indulto, se debba darsi o meno una certa estensione.

Mi pare che quella da me suggerita sia anche una linea logica: non vedo la necessità di richiamare, nell'articolo 1, praticamente la trattazione di tutto il disegno di legge; perché così avverrebbe se cominciasimo, fin da questo momento, ad occuparci della definizione dei reati politici e del loro trattamento

ai fini dei provvedimenti di amnistia o di indulto.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi pare che qui si ritorni su ciò che fu stabilito ieri nel precisare l'ordine di questa discussione.

Qui siamo in tema di amnistia: vi è un emendamento che chiede l'estensione dell'amnistia ai delitti politici. Io chiedo che, così come fu ieri concordato, si segua questo ordine di discussione e si affronti ora questo problema, senza confinarlo all'articolo 2, in cui si parla di indulto, ch'è un altro genere di provvedimento.

Noi, in sede di amnistia e quindi in sede di articolo 1, chiediamo che venga discusso e votato l'emendamento Madia.

Mi pare che questo fu l'ordine dei lavori stabilito ieri, e ritengo che a questo ordine dobbiamo attenerci se vogliamo procedere per raggruppamenti, altrimenti noi potremmo chiedere, a norma del regolamento, che vengano discussi gli emendamenti così come sono stati presentati, e ciascuno illustrerà il proprio a seconda dell'ordine.

DEGLI OCCHI. Qui vi è un equivoco. Quando si passa all'esame dell'amnistia per i delitti colposi, si rimane nel campo dell'amnistia. Non si pregiudica niente, non si inverte nulla...

PRESIDENTE. Vorrei chiarire la mia impostazione. Pur non potendoci legare strettamente alla lettera e al testo di ciascun articolo, il testo stesso può esserci di guida.

Abbiamo discusso ieri la prima parte, cioè i reati di carattere doloso. Siccome il testo della Commissione dice « per ogni reato » e fa la sola esclusione di quelli militari e finanziari, mi pare evidente che in questa espressione « per ogni reato » sia compreso anche il delitto politico. Ora, poiché la decisione presa ieri per i delitti dolosi ha limitato la concessione dell'amnistia a quei reati che comportano una pena detentiva non superiore a quattro anni, se il testo della Commissione fosse approvato come tale, secondo me, sarebbero inclusi nell'amnistia tutti i delitti politici per i quali è stabilita una pena detentiva fino a 4 anni. Vi sono invece degli emendamenti i quali chiedono che sia esteso tale limite massimo. Ecco perché pongo qui la questione anche prima dei delitti colposi: perché, a mio avviso, si deve seguire un certo iter che risponda anche al testo del disegno di legge.

Onorevole Martuscelli, ella insiste sulla sua osservazione ?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

MARTUSCELLI. Signor Presidente, a me pare che la questione non possa essere posta in questi termini...

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, noi stiamo esaminando la prima parte dell'alinea a) del testo della Commissione e ci troviamo ancora nel campo di delitti dolosi. Poiché, ripeto, la dizione della Commissione « per ogni reato » è riferibile anche ai delitti politici, e tra i delitti politici nel testo della Commissione sono inclusi anche quelli soggetti a pene non superiori a quattro anni, dato che sono stati presentati emendamenti che propongono di estendere questo limite io credo sia utile seguire per quanto è possibile, secondo la logica e secondo l'economia della discussione, un determinato criterio, e cioè prima risolvere la questione riguardante i delitti politici e poi passare alla seconda parte e cioè alla questione dei delitti colposi.

MARTUSCELLI. A me sembrava che la questione non potesse impostarsi così, perché come logica, fino a che ci occupiamo del limite generale dell'amnistia, e questo limite abbiamo stabilito con differente riguardo ai delitti dolosi di fronte ai delitti colposi, dovremmo, a mio avviso, esaminare la questione del limite generale nella parte residua, cioè per i delitti colposi. Comunque mi rimetto alla Presidenza.

COLITTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler trattare, adesso, solo la questione di principio, cioè cercare di arrivare alla definizione di quello che è il delitto assimilato al delitto politico, cui si intende da più parti fare un particolare trattamento col provvedimento di clemenza in esame.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Mi pare vi sia una questione pregiudiziale. Prima di scendere all'esame ed alla illustrazione dei singoli emendamenti sui delitti politici, si pone una questione, vale a dire: la Camera intende considerare i delitti politici come suscettibili di amnistia o invece di semplice indulto, come prevedono il testo governativo e il testo della Commissione? A mio avviso sarebbe più utile affrontare prima la questione di principio e poi scendere all'esame dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Tosato, non le pare che per sapere se i delitti politici pos-

sono o no essere inclusi nell'amnistia sia utile prima conoscere che cosa intendiamo per delitto politico? È questo il mio quesito.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Nessuno degli oratori intervenuti ha avanzato proposte specifiche, sulle quali insista formalmente.

Debbo pertanto ritenere che le mie osservazioni preliminari, nelle quali avevo indicato il criterio che mi ripromettevo di seguire nello sviluppo della discussione, siano tuttora valide. Do quindi la parola all'onorevole Madia per svolgere il seguente emendamento all'articolo 1: prima dell'alinea a) aggiungere le parole: « per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, e per i reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946 ».

MADIA. Signor Presidente, insisto, soprattutto, affinché l'amnistia contemplata in questo disegno di legge — che si dice di amnistia politica e che è percepito dalla coscienza pubblica come un'amnistia politica — si estenda anche ai reati politici. Dobbiamo infatti registrare il controsenso che quest'amnistia, sorta come una necessità politica, concerne reati comuni e nessun reato di ordine politico. I reati politici sono solo contemplati dal condono, un condono tale che — secondo il testo di legge governativo — dovrebbe imporre altri 14 anni di galera ad alcuni condannati politici e — secondo il testo proposto dalla Commissione — dovrebbe imporne solo 5. Si deve poi aggiungere che il testo proposto dalla Commissione non sembra abbia l'approvazione del Governo.

Trovo superfluo ricordare all'Assemblea la nozione di delitto politico, che è un delitto condannato prima di essere giudicato, un delitto per cui — a seconda dei tempi e degli eventi — l'individuo che lo ha commesso può essere considerato un eroe o un criminale. Desidero ricordare che in questa stessa Assemblea siedono due eminenti colleghi che danno onore e lustro ai rispettivi gruppi: uno di essi, dinanzi all'Alta Corte, ha chiesto la condanna

a morte dell'altro; questo non vieta che oggi siedano nella stessa Assemblea e si chiamino collega. anzi onorevole collega. Ciò dimostra la transitorietà del delitto politico.

Se veramente volete la pacificazione, occorre che questa pacificazione sia vera, nel senso di far dimenticare il passato. Con il condono, invece, non fate che sottolineare la nozione di crimine politico ed elargite una pietà a coloro che, viceversa, credono di aver combattuto al servizio della patria (errando o non, questo non ha valore). Perciò insisto sul concetto di amnistia, invitando l'Assemblea a tener presente quanto ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera nel mio intervento — se la mia non è un'ambizione — quando, attraverso l'esame delle diverse passate leggi di amnistia, ho dimostrato che tutti i capi del fascismo sono già liberi: coloro i quali dovrebbero oggi fruire dell'attuale amnistia sono gli oscuri e gli umili che, per l'ingranaggio delle varie leggi, non poterono beneficiare delle precedenti amnistie. Inoltre non vi è alcuna sicurezza che costoro abbiano realmente commesso i reati loro attribuiti. Per quanto i reati politici — soprattutto se commessi durante la guerra civile, che è la più barbara delle guerre, ma anche la più convinta (perché solo le guerre civili e quelle di religione fanno sì che ogni soldato sia un convinto assertore della propria idea) — per quanto i reati politici debbano essere considerati in maniera diversa, soprattutto se commessi durante una guerra civile, sta il fatto che non vi è nemmeno la sicurezza che questi detenuti abbiano compiuto i reati loro attribuiti: non bisogna dimenticare che non solo questa legislazione è stata eccezionale, ma è stata anche applicata da tribunali eccezionali.

Il fatto che, da parti opposte di questa Camera, dalla destra e dalla sinistra, si levi questa invocazione all'oblio del passato, pone il partito di maggioranza di fronte ad una responsabilità che direi d'importanza storica. Infatti, se il partito di maggioranza — ergendosi a giudice delle due parti avverse — ostacola quella che è l'amnistia politica, cioè la pacificazione nazionale, vuol dire che esso trova utile alle esigenze della vita civile questo stato di divisione: il che certamente non è.

Prima di concludere, voglio ricordare all'Assemblea che pochi giorni or sono, nello Stato a noi confinante e nemico, è stata promulgata un'amnistia amplissima, anche di ordine politico, un'amnistia che ha vuotato le carceri. Ciò impone a noi di considerare come, di fronte al problema incombente della patria invasa, queste segmentazioni di ordine politi-

co nell'amnistia debbano essere bandite. Chiedo perciò che la Camera voglia considerare tale situazione ed insisto almeno sulla prima parte del mio emendamento. (*Applausi a destra*).

LEONE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. A me sembra che l'ordine della discussione da seguire sia quello che opportunamente ha fissato l'onorevole Presidente. Desidero, con questo mio brevissimo intervento, chiarire a me stesso la procedura che noi dobbiamo adottare. Questa procedura è determinata soprattutto da esigenze pratiche, perché, se avessimo dovuto ispirarci ad esigenze soltanto teoriche, il rilievo del presidente della Commissione ed altri rilievi fatti sarebbero stati certamente esatti.

Dal punto di vista pratico si presenta una serie di problemi. Innanzitutto, definire il reato politico — se cioè il reato politico debba essere inteso, come a me sembrerebbe — ma non esprimo un giudizio, cerco di fissare un ordine procedurale — così come è definito dall'articolo 8 del codice penale; e, eventualmente, estendere la previsione anche ai reati connessi, con riferimento all'articolo 45 del codice di procedura penale.

Cioè, bisogna porre in un primo momento alla Camera questo problema: intendiamo mantenere ferma la definizione dell'articolo 8 del codice penale, allargandone l'applicazione con la formula dei «reati connessi», di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale, oppure intendiamo accettare una diversa e più larga previsione?

Evidentemente, credo che dobbiamo essere tutti d'accordo nel fatto di centrare, con la massima buona volontà, la discussione e riassumere la questione. Se ciò non faremo, rimarremo in questa selva chi sa per quanti giorni, con grande delusione del paese, perché la più larga parte dell'opinione pubblica non si rende conto che questi sono problemi delicatissimi e ritiene che noi indugiamo a bizantineggiare su piccole questioni.

La Camera deve prima votare la definizione classica di reato politico prevista dall'articolo 8, riferendosi anche ai reati connessi di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale, o deve dare una più ampia previsione? Se la Camera votasse in questo secondo senso, sarebbe opportuno allora procedere alla ricerca di una formula che definisse il reato politico in maniera diversa dal codice penale. Consentimi di dire qui che, se si adottasse questa seconda impostazione, sarebbe opportuno che fosse incaricato un piccolo comi-

tato di redigere questa formula, allo scopo di evitare formule vaghe, per cui poi sarebbe ingiusto far carico alla magistratura di essere molto elastica nelle interpretazioni di norme del cui preciso significato noi stessi, quando le formuliamo, non siamo convinti.

Definito il reato politico (il che ci sarà sempre utile ai fini generali di questa legge, perché, come diceva il collega Moro, il reato politico entrerà in discussione per lo meno ai fini dell'indulto, e quindi ecco l'utilità di fissare fin da questo momento il concetto di reato politico), sorge la seconda questione: se cioè desideriamo per il reato politico una disciplina differenziata ai fini dell'amnistia (perché è ovvio che oggi la disciplina differenziata esiste soltanto, nel disegno di legge, per l'indulto).

Opportunamente il nostro Presidente ha ricordato a noi che in questo momento, allo stato delle votazioni, il reato politico è amnistiato solo nell'ambito dei reati colpiti da pene fino a 4 anni, così come per ogni altro reato, perché è esatto che quando si dice «ogni reato» si intende «qualunque reato», e noi ieri abbiamo fatto una riserva solo per i reati colposi e contravvenzionali, che sono ancora *sub iudice*.

Quindi, situazione di fatto attuale: noi abbiamo votato l'inclusione nell'amnistia dei reati puniti con pena edittale fino a 4 anni ed entro questo limite anche dei reati politici.

Definito il reato politico, vorrà la Camera stabilire un limite maggiore per i reati politici, ai fini dell'amnistia, o vorrà invece mantenere i reati politici nel limite votato ieri? A questo secondo problema si potrebbe rispondere con una votazione di principio, perché ove la Camera ritenesse di non dover fissare un limite più ampio in sede di amnistia, tale limite potrebbe essere preso in considerazione ai fini dell'indulto, e in quella sede potrà essere utilizzata la definizione che avremo dato del reato politico.

Terzo problema (che poi si tratterà di vedere se diventa secondo o debba rimanere terzo): limite di tempo per l'applicazione di un eventuale allargamento della misura dell'amnistia per i reati politici. I vari emendamenti presentati al riguardo si differenziano soltanto nel fare riferimento a moti, scioperi, ecc.; ma nel momento in cui avremo definito il reato politico queste differenziazioni cadranno e resterà il limite di tempo, perché alcuni ritengono che si debba fissare un limite più ampio per l'amnistia dei reati politici commessi fino ad una certa data;

altri ritengono che per tutti i delitti politici si debba contemplare la stessa data fissata per altri reati. Io credo che se noi ci manterremo (così come è stato enunciato dall'onorevole nostro Presidente; mi sono permesso di intervenire per chiarire a me stesso e per dare il mio modesto assenso a quello che è l'orientamento procedurale che si va manifestando) in questo ordine — ordine che dobbiamo ad un certo punto sintetizzare verso il vertice dei principi — usciremo dalla selva dei reati politici; il che significherà essere usciti soltanto dall'anticamera di questa più vasta selva che è tutto il provvedimento di amnistia.

Vorrei pertanto invitare tutti i colleghi a seguire questa procedura indicata dal Presidente e a mantenere nella massima limitazione di tempo gli interventi su questo ordine di questioni: dico massima perché oramai, attraverso i vari interventi, molte posizioni si sono chiarite. Si tratterà soltanto di chiarirle dal punto di vista procedurale, e passare a questa triplice serie di votazioni, che può diventare duplice, perché ove la Camera ritenesse, con la seconda votazione, di non dover dare una disciplina diversa al delitto politico, il terzo problema, quello del limite temporale, resterebbe evidentemente precluso.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, io concordo con tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Leone sulla procedura stabilita da lei. Per semplificare ancora la posizione direi che ci troviamo di fronte ad una indicazione, che è contenuta nell'emendamento Madia, e, in rapporto all'articolo 2 del progetto, di fronte al testo della Commissione ed ad un mio emendamento soppressivo. Nell'articolo 2 alla lettera a) è detto: «per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, e per i reati connessi» (ed è la definizione contenuta nel progetto governativo). Poi si è aggiunto: «o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre, ecc.» (questo non ci riguarda in questo momento). La Commissione ha dato una formulazione estendendo il contenuto della definizione che era stata data nel progetto governativo. A pagina 18 del primo fascicolo degli emendamenti vi è un emendamento soppressivo di questa seconda parte, e cioè di quella relativa ad un cosiddetto reato politico assimilato. Noi crediamo che non si

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

debba considerare come politica questa ipotesi, neppure per una maggiore estensione del condono.

L'onorevole Madia vuole, all'amnistia per tutti i reati politici, aggiungere quelli connessi e l'altra categoria di assimilati. Si può discutere e votare separatamente le tre ipotesi. Questo è il problema. Allora seguendo la procedura si potrebbe votare in rapporto all'emendamento mio e cioè al reato assimilato e poi in relazione alle due ipotesi, e, in definitiva, dire se per ciascuna categoria si vuole solo il condono o anche l'amnistia.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, io ho una preoccupazione, dopo le parole che abbiamo or ora sentito dall'onorevole Leone, cioè che si voglia portare la Camera ad una definizione del reato politico, mentre non è questo l'argomento su cui essa è chiamata a discutere e a decidere. Noi abbiamo la definizione del codice penale, e mi sembra che non sia questa la sede per modificarla. Quello che a noi interessa non è definire il reato politico, ma i limiti dell'amnistia, che sono una cosa diversa. È evidente che con la definizione dei reati amnestiabili proposta in alcuni emendamenti si va al di là del delitto politico. Quando la Commissione e gli emendamenti presentati elencano, accanto ai reati politici, i reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale e quelli comunque riferibili ad una determinata situazione, essi comprendono deliberatamente dei reati anche non politici, e quello che ora la Camera deve decidere è appunto l'estensione dell'amnistia oltre i confini del delitto politico così come fissati dall'articolo 8 del codice penale; perciò, se si venisse ora a chiedere alla Camera di votare una definizione del reato politico, noi andremmo al di fuori di quello che è l'argomento della discussione.

Per essere più chiaro, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è secondo noi l'elemento che giustifica la richiesta di estendere l'amnistia al di là del reato strettamente politico, dichiarando che noi chiediamo coscientemente l'estensione dell'amnistia anche a reati comuni. L'amnistia del 1946 fu un'amnistia di cui beneficiarono reati politici e reati connessi. Quale fu la conseguenza pratica di questa formulazione? Che per i reati commessi da fascisti, ai quali si addebitava sempre il reato di collaborazionismo — reato politico — qualunque reato comune veniva amnistiato perché sempre connesso con un reato politico. Per i reati ritenuti non politici commessi invece dai parti-

giani, una tale connessione non c'era. Infatti, mentre i fascisti come tali erano sempre colpevoli del reato politico di collaborazionismo, non altrettanto avveniva per i partigiani, i quali non erano, come tali, colpevoli di nessun reato politico. Di conseguenza, i fascisti hanno senz'altro beneficiato dell'amnistia anche per i loro reati comuni, in quanto questi erano stati commessi da persone colpevoli di reati politici, e perciò amnistiati per connessione, mentre i partigiani, proprio perché combattevano dalla parte della legalità e quindi non commettevano reato politico, si sono trovati in situazione di svantaggio, cioè non hanno potuto beneficiare della connessione e quindi non sono stati amnistiati per i reati comuni. Noi chiediamo quindi per lo meno la parificazione delle due situazioni, e la chiediamo, ripeto, deliberatamente, cioè sapendo di chiedere amnistia per reati non politici. L'argomento su cui la Camera deve discutere, dunque, non è quello relativo alla definizione di reato politico, ma quello della estensione della amnistia anche ai reati che sono comuni in senso stretto, ma che hanno attinenza con una determinata situazione politica.

FILOSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOSA. A mio giudizio, signor Presidente, la Camera deve anzitutto deliberare se estendere l'amnistia anche ai reati politici o se, invece, fermarsi all'indulto.

TESAURO. Ma a quali reati politici ci si vuole riferire?

FILOSA. D'accordo che occorra giungere anche alla definizione, ma prima di tutto la Camera deve dimostrare di avere quello spirito di pacificazione che è il presupposto per l'estensione dell'amnistia ai reati politici. Preliminare, quindi, è vedere se si ha volontà di operare una tale estensione. Se la Camera non intende applicare l'amnistia anche ai reati politici a che servirebbe la definizione? A mio giudizio, quindi, l'onorevole Madia aveva impostato bene il problema quando aveva suddiviso il suo emendamento in due parti.

Onorevoli colleghi della maggioranza, occorre parlarci chiaro. Io sono qui perché ho beneficiato dell'amnistia del 1946: questa, però, è stata insufficiente. Vogliamo cogliere questa occasione per completarla? È su questo punto che dobbiamo discutere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidererei che non ci si sforzasse di dare una definizione accademica o strettamente giuridica del delitto politico. Si tratta semplicemente di dare un contenuto alle formule:

questo è l'intendimento pratico che dobbiamo raggiungere.

MADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Io credo che la questione potrebbe essere risolta accettando la proposta di votare il mio emendamento per divisione. La prima parte di esso stabilisce che l'amnistia si applica a tutti i reati politici, senza limitazione di pena, intendendo per reati politici quelli indicati dall'articolo 8 del codice penale. La seconda parte, invece, riguarda l'allargamento ai reati che abbiano comunque riferimento alla situazione politica. Io credo che non valga la pena di bizzantineggiare ulteriormente e cercare altre definizioni.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. I punti della discussione sono due. Il primo, che poi diventa il secondo, è se si deve dare l'amnistia o il condono. Ma poiché l'onorevole Leone ha posto una pregiudiziale sulla interpretazione del delitto politico, è bene essere chiari. Circa la predilezione dell'amnistia rispetto al condono o viceversa, io in questo momento non dico nulla. Del resto, l'espressione contenuta negli emendamenti avrà lume, se mai, successivamente. Invece, circa il modo come considerare, in questo decreto di clemenza, il delitto politico, mi permetto di dire che non è affatto erronea la estensione della formulazione, non solo per le ragioni veramente oneste anche in senso latino addotte dall'onorevole Basso, ma anche perché veramente la dizione dell'articolo 8 si è prestata a tutti gli equivoci, soprattutto in relazione all'aggiunta dei reati connessi, giacché è accaduto che là dove c'era sicuramente il delitto politico di collaborazionismo era facile identificare il reato connesso: c'è sicuramente l'accessorio dove ricorre il principale! Il che non si è verificato per quelli che abbiano commesso delitti non riferibili a delitto principale, che, anzi, era civile benemerita! Noi non dobbiamo cadere in un ulteriore equivoco. In equivoco è caduto il progetto governativo, il quale, per quanto, ad esempio, si riferisce ai delitti politici, sostanzialmente si esprime così: « reati per fine politico e reati connessi ».

Io vado a leggere l'articolo 8 e dall'articolo 8 non risulta il fine politico, giacché esso dice che è considerato delitto politico quel delitto comune che sia determinato da « motivi » politici (motivi, non fine). Ed allora il riferirsi a questo articolo 8 come a *tabù* è un assurdo, in primo luogo perché nessuno

vi si è mai riferito, poi perché l'interpretazione dell'articolo 8 è andata da un estremo all'altro, poi ancora perché l'articolo 8 parla di motivo politico; donde l'ondeggiare di interpretazioni per l'ondeggiare di espressioni: motivo, movente, fine...

E se noi non illuminiamo in questo provvedimento politico (e soltanto per questo provvedimento politico di clemenza) il concetto astratto e tecnico giuridico dell'articolo 8, noi non assolveremo a tutti i doveri della lealtà e porremo il magistrato in un grave imbarazzo. Io non sono favorevole all'amnistia per taluni reati « politici », ma ora dobbiamo precisare a che cosa ci si debba riferire oggi per le determinazioni politiche che impegnano in relazione ad una situazione storica che l'articolo 8 non ha certamente nemmeno considerato possibile:

Si tratta di un impegno di lealtà che noi dobbiamo assumere per impegnare la lealtà di coloro che dovranno applicare la legge. (*Commenti*).

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Signor Presidente, lasciando da parte la questione se il delitto politico debba essere coperto da amnistia o da indulto, mi pare però sia necessario dire che cosa il provvedimento di clemenza intenda per reato politico. E manifesto i miei dubbi sul richiamo all'articolo 8 del codice penale. Come si sa, l'articolo 8 configura da un lato il reato obiettivamente politico, dall'altro lato il reato subiettivamente politico. Ora, il reato subiettivamente politico noi lo ammettiamo senz'altro; vale a dire il provvedimento di clemenza dovrà, sia sotto la forma dell'amnistia che sotto quella dell'indulto, riferirsi ai reati soggettivamente politici, cioè a quei reati che siano stati determinati da motivi politici, secondo una formula che troviamo ad ogni pie' sospinto nella legge. Ma nei reati obiettivamente politici vi è l'offesa all'interesse politico dello Stato; cioè, i delitti di cui al titolo I e al titolo II del libro II (delitti contro la personalità interna e contro la personalità internazionale dello Stato) dovrebbero essere coperti anch'essi dai provvedimenti di clemenza (amnistia o indulto)?

A me pare che da nessuno dei settori della Camera si voglia che particolari forme di attività criminosa siano coperte dal provvedimento di clemenza; vi rientrerebbero infatti il disfattismo militare, lo spionaggio e tante altre forme. E ciò, senza dire che, richiamando l'articolo 8, veniamo un po' a

restringerle la portata; perché è bene che vi sia il richiamo ai reati connessi, ma, quando si dicesse che sono coperti da provvedimento di clemenza tutti i reati determinati da motivi politici in tutto o in parte, avremmo una formula lata che verrebbe ad abbracciare — nella prudente discrezionalità dell'autorità giudiziaria — una vastissima gamma di reati schiettamente politici e, come tali, compresi nel provvedimento di clemenza.

Ma richiamare *sic et simpliciter* l'articolo 8 includendovi tutti i reati commessi contro la personalità interna e internazionale dello Stato, mi pare che sia cosa non voluta da nessun settore della Camera. Allarghiamo dunque quanto più possibile la dizione dell'articolo in esame, ma escludiamo quei reati che ripugnano al nostro senso schiettamente nazionale!

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, desidero innanzitutto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'oggetto dell'attuale discussione. Sia l'onorevole Degli Occhi sia l'onorevole Foderaro, difatti, si sono occupati del merito della questione, cioè del contenuto della formula che dobbiamo esaminare. A me pare che in questo momento si ponga invece una questione preliminare: cioè, qual è l'ordine da seguire per la discussione? Vi è a questo riguardo una proposta Leone di discutere innanzitutto sulla formula dei reati da considerare (perché politici o affini o connessi) ai fini di un trattamento più favorevole, di decidere successivamente se applicare o no l'amnistia a questi reati, ed infine di stabilire per essi un limite di data. A me pare che in questo momento non sia ammissibile il dibattito di merito su queste tre questioni, perché ciò significherebbe perdere tempo in quanto, evidentemente, dovremo in seguito ritornare sullo stesso argomento. Ritengo invece che in questo momento si debba limitare l'esame all'ordine da dare ai nostri lavori e che venga in considerazione la proposta Leone. A questo riguardo, dichiaro anche a nome del mio gruppo di accettare l'ordine proposto dall'onorevole Leone, cioè: 1°) formula dei reati politici o affini o connessi, per i quali viene proposto un trattamento più favorevole; 2°) applicazione o meno ad essi dell'amnistia; 3°) data. Accettando però questa impostazione sull'ordine dei lavori, propongo che si inverta il punto 3 col punto 2. E cioè, discutiamo prima sulla formula (discussione indubbiamente la boriosa, per il suo carattere tecnico, di fronte alle molte formule proposte), successivamente

sulla data, che evidentemente (e prego l'onorevole Leone di accettare questo punto di vista) caratterizza e definisce i reati in esame, e infine potremo decidere, con piena cognizione di causa, se a questi reati si debba applicare l'amnistia o l'indulto.

Quindi, riassumendo, chiedo: 1°) che si limiti la discussione all'ordine dei lavori; 2°) che si ponga in votazione la proposta Leone che io accetto; 3°) che questa proposta sia modificata — e prego l'onorevole Leone di esprimere il suo punto di vista al riguardo — nel senso di invertire il punto 3 con il punto 2, cioè di discutere prima il limite di tempo e poi l'applicazione dell'amnistia.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, desidero farle rilevare che il testo della Commissione comprende già nell'amnistia i reati politici fino a 4 anni. Quindi, si dovrà stabilire se ampliare o meno questo limite di 4 anni.

MARTUSCELLI. Siamo d'accordo.

COLITTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo con il signor Presidente. Qui non si tratta di definire il delitto politico, perché il delitto politico è definito dall'articolo 8 del codice penale e tutti gli emendamenti fanno riferimento a tale articolo ed all'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale.

Poiché, però, a tali delitti si intendono da più parti assimilare altri delitti, è di questi che occorre ricercare la nozione. Ora, per arrivare a tale nozione, bisogna anzitutto identificare gli emendamenti che sono stati formulati in materia e vedere poi se le formule usate possano essere unificate per formare il contenuto di un solo articolo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, al punto in cui siamo arrivati credo che sia necessario parlare con chiarezza e mi pare che abbia parlato con molta chiarezza, fra tutti, l'onorevole Basso, il quale ha detto esplicitamente che egli non fa questione di definizione, non fa questione di delitto politico o non politico. Egli dice che di delitti politici ce ne sono stati molti anche dopo il 1946 (lo ha detto pure l'onorevole Gullo) e cioè fino a data — diciamo così — corrente di amnistia; e desidera, perciò, che sia allargata molto la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Ieri la Camera ha votato che il limite massimo della pena, che deve applicarsi in

sede di amnistia, è di 4 anni. Questo è un punto che, secondo me, in questo momento e in questa sede è invalicabile. Quindi, abbiamo un limite di 4 anni per tutti i reati, politici e non politici. Certissimo è, come ha interpretato autorevolmente il signor Presidente, che in questi 4 anni sono inclusi non solo i reati comuni, ma anche e tanto più i reati politici. Di altro non si è parlato nella Commissione, né se n'è parlato qui, in aula, prima del momento della votazione. Quindi, mi pare che oggi si tornerebbe a discutere una questione che è stata già deliberata dalla Camera.

Diversa è la questione che può venire dopo, in sede di discussione dell'articolo 2, cioè in sede di indulto, non più in sede di amnistia.

Credo pertanto che in questo momento noi non possiamo e non dobbiamo più discutere dell'amnistia per i reati politici, a prescindere che, nel merito, dell'amnistia si sono larghissimamente occupati tutti gli altri provvedimenti, che sono stati emanati in precedenza. Se guardiamo quindi, dal punto di vista della così detta « popolazione carceraria » coloro che hanno commesso reati politici nel periodo per il quale l'amnistia dovrebbe essere applicata, vediamo che essi sono già quasi tutti in libertà. Dei pochi altri che sono ancora detenuti si dovrà esaminare la posizione in sede di indulto, e più tardi in sede di grazia e di liberazione condizionale, particolarmente adattata ai casi meritevoli dall'altro progetto in esame n. 152.

Quanto alla definizione, dico senz'altro fin da questo momento che il Governo ha accettato la formula di riferimento all'articolo 8 del codice penale e naturalmente all'articolo 45 del codice di procedura. Qualunque altra formula che estenda eccessivamente la portata dell'indulto non potrebbe essere accettata dal Governo, per le ragioni che ho detto quando ho esposto alla Camera le mie osservazioni sul progetto in discussione. Una estensione troppo larga metterebbe i giudici quasi sempre nell'impossibilità di discriminare fra reati comuni e reati politici. E allora, come ho già accennato, forse non uscirebbero i politici, mentre viceversa uscirebbero i comuni; e questo è contro l'intendimento di tutte le parti della Camera. Sono sicuro infatti che da nessuno si vuole che escano dalle carceri i peggiori delinquenti comuni che abbiamo ancora in stato di espiazione di pena affinché si emendino, e non già perché si vuole esercitare contro di essi una vendetta od opprimere la loro personalità umana. Facendoli uscire non compiremmo un'opera pregevole.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi sembra che dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro noi dobbiamo riportare la questione nei veri termini. Perché le dichiarazioni dell'onorevole ministro ci preoccupano enormemente.

Signor Presidente, io devo ricordare all'Assemblea che ella ieri, quando si doveva discutere della portata dell'amnistia in relazione al limite della pena, fece presente all'onorevole Madia - che sollevava la questione del proprio emendamento e, quindi, del limite della pena - che la votazione non avrebbe pregiudicato il suo emendamento, che viceversa voleva stabilire per i reati politici un'amnistia senza limite della pena. Ella precisò che la questione non era pregiudicata.

PRESIDENTE. È tuttora impregiudicata.

ROBERTI. Ma dalle parole dell'onorevole ministro...

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha fatto dichiarazioni di merito che avrebbe dovuto fare al termine della discussione, e non già mentre la discussione si stava svolgendo.

ROBERTI. D'accordo dunque che la questione resta impregiudicata.

Vorrei fare una seconda osservazione. Mi riferisco, signor Presidente, alle sue comunicazioni precedenti a quelle dell'onorevole ministro. Ella ha delineato un certo ordine della discussione, che però prescinde completamente dall'emendamento Madia. In sostanza, ella dice di voler esaminare la portata del delitto politico e poi le altre questioni. L'emendamento Madia chiede, invece, la estensione dell'amnistia ai delitti politici senza limite di pena, intendendo per delitti politici quelli intesi con la frase « ai sensi dell'articolo 8 del codice penale ».

Successivamente l'emendamento contiene la richiesta aggiuntiva, come esattamente ha precisato l'onorevole Basso, di una successiva amplificazione di un determinato concetto, che influisce su taluni particolari delitti.

Infine sorge la terza questione: quella della data.

Ora io mi permetterei di insistere che si debba svolgere la discussione (e credo che si sia svolta) e quindi la votazione sull'emendamento Madia, che noi possiamo considerare limitato fino alle parole « articolo 8 del codice penale ».

La portata dell'emendamento è stata chiarita dal proponente in questo senso: che cioè esso si propone di chiedere alla Camera l'estensione dell'amnistia come istituto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

giuridico e quindi con tutte le sue conseguenze anche ai reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, senza limitazione di pena.

Io mi permetto di chiedere il voto della Camera su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, credo di aver già risposto con sufficiente chiarezza.

Prima di tutto la questione dell'inclusione nell'amnistia di alcuni delitti politici, cioè di delitti politici puniti con pene sino a quattro anni, secondo me, è già risolta dal testo della Commissione, e il limite della pena è, a mio avviso, il criterio basilare per ogni ulteriore discriminazione.

Comunque, data l'ora tarda, e per consentire scambi di vedute fra i gruppi, allo scopo di giungere a formule concordate, ritengo opportuno sospendere per alcune ore la seduta, rinviando questa discussione alla ripresa pomeridiana.

TOGLIATTI. Signor Presidente, in seguito a quello che ella ha detto poco fa, e cioè all'invito che ha fatto ai diversi gruppi di vedere se si possono mettere d'accordo per trovare una formula comune, poiché il nostro gruppo su questo terreno è disposto a modificare alcune delle proprie posizioni, qualora ci siano corrispondenti modificazioni alle posizioni di altri gruppi, la pregherei di rinviare la seduta di quanto basti affinché si possano avere dei contatti per trovare un accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito della discussione è rinviato a più tardi.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione dell'onorevole Jannelli, di cui il Governo riconosce l'urgenza:

« Al ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti egli avrebbe preso nei confronti di un sindaco non democristiano che avesse agito come il sindaco di Firenze, il quale ha manifestato la sua solidarietà con coloro i quali — a parte i moventi umani e senza entrare nel merito della vertenza — hanno, violando la legge, occupato una fabbrica; solidarietà espressa anche con erogazione di fondi comunali e con la sua presenza nella fabbrica, tra gli occupanti ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

FANFANI, Ministro dell'interno. Da accertamenti fatti dal prefetto di Firenze e da conoscenze dirette si è in grado di dire che il sindaco di Firenze in occasione della vertenza sindacale inerente alle officine del Pignone non ha sinora compiuto nessun atto suscettibile di provocare provvedimenti nei suoi confronti da parte del Ministero dell'interno.

La solidarietà che egli personalmente ha manifestato con gli operai licenziati non è diversa da quella che autorevolissimi membri di questa Camera, appartenenti a partiti diversi, hanno espresso, non per questo suscitando ragione di consistente rimostranza da parte di alcuno.

Quanto alla erogazione di fondi comunali per la somma di lire 2 milioni, essa è stata decisa ad unanimità dal consiglio comunale di Firenze (*Applausi al centro*) e ha per destinazione l'aiuto alle famiglie dei lavoratori del Pignone rimasti disoccupati.

Non consta al Ministero dell'interno che il sindaco di Firenze si sia mai recato nella fabbrica occupata dagli operai. Dai giornali si è appreso soltanto che domenica 22 novembre il professor Giorgio La Pira ha soddisfatto il precetto festivo ascoltando la santa messa che si celebrava in un locale sito nelle officine del Pignone. Nè il Ministero ha obbligo per legge di richiedere ai sindaci di assistere alla messa domenicale in luogo e tra pubblico diverso da quello che essi come cattolici per propria comodità prescelgono. (*Applausi al centro*).

Concludendo, si può assicurare l'onorevole interrogante che il ministro dell'interno avrebbe agito ugualmente anche nei confronti di un sindaco non democristiano, di Firenze o di altro comune, ove egli avesse limitato la sua manifestazione ufficiale di solidarietà con gli operai implicati in una vertenza sindacale nel modo praticato dal professor La Pira.

Quanto alla posizione presente, più o meno legittima, degli operai licenziati nella fabbrica, la questione è stata dagli imprenditori interessati rimessa alla magistratura, e il Ministero dell'interno si comporterà in conseguenza delle decisioni che il magistrato riterrà di prendere. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Jannelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JANNELLI. Signor Presidente, io posso rendere omaggio (perché la mia fu una interrogazione squisitamente personale) allo spirito romantico, umanitario e francescano del professor Giorgio La Pira; ma non posso rico-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

noscere legalità nell'operato del sindaco di Firenze.

Voci a sinistra. Perché?

JANNELLI. Vi dico subito il perché...

FARALLI. Perché ella è un reazionario!

JANNELLI. Senta, onorevole Faralli, non scuota la sua criniera di leone vegetariano, (*Si ride — Commenti*), perché il nostro pensiero lo diremo sempre!

FARALLI. Ella è un volgare reazionario!

PRESIDENTE. Onorevole Faralli, non si impermalisca per una battuta che, in fondo, non è offensiva!

JANNELLI. Signor Presidente, è con invidia che ho detto le mie parole, perché se io avessi quella capigliatura, ne sarei orgoglioso! (*Si ride*).

Sono iscritto ad un partito che più di ogni altro è socialmente a sinistra (*Commenti a sinistra*), ma che ravvisa nello Stato forte e nel rispetto della legge il fondamento di ogni civile convivenza e la stessa tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

Io non sono entrato e non intendo entrare, con questa interrogazione, nel merito della dolorosa vertenza del « Pignone » di Firenze; ma desidero rispondere al ministro così: fate delle leggi giuste, date efficacia giuridica — secondo una proposta di legge da noi presentata — ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione; create, se necessario, la magistratura del lavoro che la Costituzione, riconoscendo lo sciopero, implicitamente ripudia *in odium auctoris*, e non lasciate che il diritto sia calpestato e che possiate trovarvi nella condizione di non poter intervenire, come a Firenze, dove si rischia di stabilire un precedente non tollerabile.

Uno dei vostri, il senatore don Sturzo, vi offre questi ammonimenti che vi raccomando di non lasciar perdere. Essi compariranno nel settimanale *Realtà politica*, che è un settimanale del vostro partito.

Don Sturzo vi dice: « In sostanza, l'idea che fomenta oggi in mezzo a scioperi politici che prendono aspetti economici, ed occupazioni di fabbriche che si vogliono giustificare con motivi etico-sociali, è quella della dittatura del proletariato, che poggia sulla sostituzione del « capitalismo privato » con il « capitalismo di Stato »; con la sostituzione della borghesia agraria, industriale e commerciale, con il « funzionalismo statale e parastatale ». Meditate su ciò.

Per questi stessi motivi non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di questa interrogazione.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: Roberti, Lucifero, Di Bella, Latanza:

« Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (191):

Presenti	476
Votanti	475
Astenuti	1
Maggioranza	238
Voti favorevoli	403
Voti contrari	72

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Almirante — Alpino — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antonozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffo — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buttè — Buzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caffero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Caramia — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Falco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Endrich — Ermini.

Fabbi — Fabiani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Fanelli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Lami — La Rocca — Larussa — La Spada — Latanza — Leccisi — Lenoci — Leone — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pie-

tro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magno — Malagugini — Mancini — Maniera — Manironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marino — Marotta — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Mievile — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moranino — Morelli — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagluca — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese. Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Reposi — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spampanato — Sparapani — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Terranova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Treves — Troisi — Truzzi — Tupini — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini — Villa — Villani —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Villelli — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoai — Zerbi.

Si è astenuto:

Audisio.

Sono in congedo:

De Caro — Di Stefano Genova — Dosi

Faletti.

Marazza.

Semeraro Gabriele.

Viola.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 17,45).

Deferimento a Commissione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una precedente seduta, comunico che il seguente disegno di legge è deferito all'esame della I Commissione permanente, in sede referente, con il parere della III Commissione:

« Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (395).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Su questo disegno di legge chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito)

Si riprende la discussione dei disegni di legge sull'amnistia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che nella riunione dei rappresentanti dei gruppi non si sono conseguiti risultati positivi sui punti controversi. L'unico accordo conseguito riguarderebbe la formula con la quale indicare i reati politici. Per una chiara intelligenza degli accordi raggiunti e della formula concordata, invito l'onorevole relatore ad informare la Camera delle conclusioni a cui si è pervenuti nella riunione dei rappresentanti dei gruppi.

COLITTO, *Relatore*. Riacciandomi a quanto diceva dianzi il signor Presidente,

posso riferire alla Camera che i capi dei vari gruppi, che si sono testè riuniti, hanno sottoposto al loro esame le varie formule, con le quali nei vari emendamenti sono indicati i delitti, che possiamo dire assimilati ai delitti politici. I delitti politici sono definiti dall'articolo 8 del nostro codice penale. Ma gli assimilati, per i quali si invoca lo stesso trattamento? Le formule usate per definirli sono almeno otto. Noi le abbiamo esaminate tutte e siamo arrivati alla conclusione che esse potrebbero essere unificate. Si potrebbe, difatti, parlare, oltre che dei reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale e dei reati ad essi connessi a norma dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale, dei « reati che abbiano relazione, anche occasionale, con fatti od avvenimenti bellici o politici od economici-sociali ». Questa formula per lo meno, se accettata, eviterebbe alla Camera di votare altre sette od otto formule. Si comprende che questa formula potrà essere votata per divisione. Vedremo dopo se si debba concedere ai delitti politici ed assimilati l'amnistia o solo il condono e in quale misura.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, si era concordati stamane nel ritenere che la discussione e poi la votazione si sarebbero iniziate sull'emendamento Madia, prima parte; successivamente si sarebbe passati alla formula; in terzo luogo si sarebbe passati alla data. Noi insistiamo su questa richiesta formale, a' sensi del regolamento.

Il punto, in sostanza, è questo: noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 della legge, nel quale si disciplina l'amnistia ed i reati compresi nell'amnistia sino ad una certa pena. Cioè si è stabilito e si è votato che sono compresi nell'amnistia i reati comuni sino a 4 anni di pena. Noi chiediamo che a questa formula si aggiunga questa altra: « Sono compresi inoltre nell'amnistia i reati politici senza limite di pena ». Per prima cosa noi chiediamo che la Camera si pronunci su questo punto. Successivamente si potrà votare la formula che definisca il reato politico, ma per ora chiediamo che la Camera voti sulla prima parte dell'emendamento Madia secondo cui l'amnistia si applica ai reati politici senza limitazione della pena, restando impregiudicata la precisazione relativa al concetto di reato politico.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Noi non possiamo accedere alla proposta Roberti, perché intendiamo introdurre un concetto nuovo del delitto politico. È noto, infatti, che l'amnistia del 1946, che faceva riferimento alla tradizionale definizione del reato politico, non poté essere estesa a centinaia di partigiani in quanto, in base ad essa, il giudice non poté considerare politico il fatto loro addebitato.

Noi potremmo, pertanto, anche accettare la formula dell'onorevole Madia, purché la si votasse in blocco, per evitare che ci si potesse trovare di fronte ad un deliberato secondo cui l'amnistia deve essere applicata soltanto ai reati politici intesi secondo il concetto tradizionale.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Noi avevamo chiesto la divisione soltanto a seguito di richiesta di altri gruppi, ma se questi ora sono contrari, a nostra volta non abbiamo difficoltà ad aderire alla votazione dell'emendamento Madia nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ricordo che, al momento della sospensione della seduta, era rimasto stabilito che ci si sarebbe sforzati di trovare una definizione, accoglibile da tutti i gruppi, del concetto di delitto politico ai fini di questo disegno di legge. Ora la procedura più razionale è quella di definire in primo luogo tale formula, e poi stabilire se comprendere i reati politici così definiti nell'amnistia, qualunque sia la pena comminata per essi. Se questo concetto non fosse accolto, se cioè la Camera si dimostrasse contraria a che i reati politici siano compresi nell'amnistia senza limitazione di pena, voteremo la proposta della Commissione, cioè fino a quattro anni. Se neanche questa proposta dovesse essere accolta e vi fosse una proposta precisa che nessuno dei reati politici sia compreso nell'amnistia, di questi reati politici tratteremo in sede di condono o di indulto.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, sono veramente dolente di non poterla seguire in questa procedura. Noi non pensiamo che l'estensione dell'amnistia ai reati politici debba essere subordinata all'ampiezza maggiore o minore che si vuol dare al concetto di reato politico.

In tanto ella può invocare un accordo, in quanto questo accordo sia stato preso con l'assenso di tutti i settori della Camera. Quando, invece, la nostra parte non è d'accordo con le altre parti della Camera circa questo sistema di far precedere la configurazione

della formula all'emendamento, essa ha dalla sua il regolamento, del quale io le chiedo l'applicazione.

PRESIDENTE. Allora io porrò in votazione codesta sua proposta, che viene a mutare l'*iter* stabilito. Se sarà accolta, seguiremo la sua tesi; altrimenti seguiremo la proposta del relatore.

ROBERTI. Mi perdoni, ma, con tutto il rispetto, non penso che ella possa porre ai voti questa mia proposta, perché io chiedo solo l'applicazione dell'articolo 84 del regolamento.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Signor Presidente, l'osservazione che ha posto l'onorevole Roberti ci fa assumere la seguente posizione. Dato l'*iter* che si era seguito per cercare di trovare una formula di base per la discussione, un testo che fosse la risultante concentrata dei vari emendamenti proposti, noi siamo completamente dissenzienti con l'impostazione dell'onorevole Roberti, ond'è che, se egli dovesse insistere per la votazione della formula dell'onorevole Madia, noi diciamo che voteremo contro. Per chiarezza, ho chiamato concentrata quella formula di base, perché è servita a raggruppare tutti i vari emendamenti su questa materia del delitto politico, così diversamente concepito e formulato. Noi accettiamo quella che è stata l'impostazione, e cioè trovare una formula di base per la votazione, ma evidentemente non siamo d'accordo con la formula medesima ed anzi diciamo fin da questo momento che chiederemo la divisione, essendo favorevoli per una parte, ma completamente dissenzienti per la parte residua.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entro per ora nel merito della discussione. Mi permetto solo di fare questa osservazione: questa mattina l'onorevole Presidente ha enunciato una sua proposta che tendeva a rendere più agevole l'approvazione della legge. Invece di passare all'esame ed alla votazione relativa ai singoli emendamenti, cosa che avrebbe portato via molto tempo, l'onorevole Presidente ha proposto che, prima di passare all'esame degli emendamenti, la Camera venisse chiamata a votare sopra una formula che racchiudesse gli estremi del delitto politico. Il Presidente, se ben ricordo, ha fatto anche l'ipotesi che non una formula sola, ma varie formule, in merito, potessero eventualmente essere presentate alla Camera.

Onorevole Roberti, ella, che conosce bene il regolamento, mi insegna che, in quel momento, nessuno le avrebbe potuto negare il diritto a questa proposta. Ella si sarebbe potuto alzare e dire: ci opponiamo a questo sistema per questa e questa ragione. Ma quando ella non ha fatto nessuna opposizione e la Camera ha deciso — in base all'accoglimento della proposta del Presidente — di seguire questo sistema, ella non può (me lo consenta) oggi portare nessun argomento, perché nessun argomento sarebbe valido per chiedere che venga messo in votazione il suo emendamento. La questione incidentale, procedurale e non di merito, è stata già risolta stamane dalla Camera con la deliberazione presa, che ha un valore impegnativo, perché non occorre che vi sia una votazione per impegnare la Camera ad un determinato ordine di discussione quando il Presidente ha fatto una proposta, ha chiesto se vi fossero opposizioni e opposizioni non vi sono state. In questo caso quella proposta ha pieno valore e deve avere esecuzione.

Ora la Camera è chiamata a pronunciarsi su quella formula. I vari modi di votazione sono lasciati al libero apprezzamento e alla decisione della Camera stessa. Ma, secondo me, non si può, proceduralmente, tornare indietro, tornare al consueto sistema dell'esame dei singoli emendamenti.

ROBERTI. Ho fatto una riserva stamane.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le faccio considerare l'opportunità di non insistere sulla sua eccezione che ci porterebbe ad un procedimento di discussione e di votazione tutt'altro che chiaro e pieno di insidie e di equivoci.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Dichiaro che noi ci opponiamo alla votazione integrale dell'emendamento Madia in questo momento, appunto perché non vogliamo che la definizione del reato politico sia subordinata all'estensione dell'amnistia a questi reati. Infatti, se fosse respinto integralmente l'emendamento Madia, ci troveremmo ad aver perduto questa nuova e diversa definizione. Noi vogliamo in questo momento (salvo poi applicare l'amnistia o il condono, lo vedremo in seguito) che venga votata da sola la definizione del reato politico così come è stata formulata dal relatore onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la prego di considerare che le sue obiezioni sono contrarie ad una procedura che la Camera è concorde nel voler seguire.

Si è voluto una ricerca preventiva di una formula comune proprio al fine di evitare la votazione dei singoli emendamenti.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Credevo di essermi espresso chiaramente. Evidentemente non vi sono riuscito. (*Commenti*).

Noi abbiamo questa preoccupazione, che è una preoccupazione grave. Bisogna che la si dica e si guardi in faccia ogni aspetto di questo problema sul quale è impegnata la responsabilità del Governo, del partito di maggioranza e di tutti i partiti di fronte al paese, perché questa legge è stata annunciata come legge di amnistia per i reati politici e qui la si vuol trasformare, viceversa, in legge di condono per i reati politici, escludendo l'amnistia.

Questo è il fondo del problema e io ho questa preoccupazione, che ho il dovere di esporre, cioè che la formulazione del concetto di reato politico in modo più o meno esteso, influisca sulla prima nostra fondamentale richiesta della estensione dell'amnistia anche ai reati politici nella formula del testo del disegno approvato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Questa è la realtà della questione.

Ora, ella comprende bene, signor Presidente, che se, attraverso la definizione del reato politico, si giungesse ad una determinata formula ampia, noi ci sentiremmo rispondere che non si può estendere l'amnistia a tutti i reati compresi in tale formula, per determinate preoccupazioni che potrebbero sorgere proprio dall'ampiezza della definizione stessa.

Quindi noi abbiamo l'interesse e — sotto un certo aspetto — il dovere politico, nei confronti del settore di opinione pubblica che rappresentiamo e che è particolarmente interessato a questa legge, di chiedere che la Camera si pronunzi su questa questione. Non vi chiediamo una decisione in un senso o nell'altro, ma vi chiediamo di pronunciarvi su questa questione: se si debba estendere l'amnistia ai reati politici, eppure se si debba dare ai reati politici soltanto il condono.

Questo è il senso del nostro emendamento e questa è la portata — mi pare di notevole rilevanza — per la quale noi insistiamo su questa richiesta di votazione.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Parlo certo a titolo personale, ma mi auguro di non parlare soltanto a titolo personale.

Mi pare che sia il caso di osservare all'onorevole Roberti che la questione dell'amnistia o del condono è una questione che potrà essere discussa dopo che avremo fissato quelli che sono i termini del delitto politico, perché, evidentemente, soltanto dopo che avremo stabilito che cosa è secondo noi il delitto politico con riferimento a questo decreto di clemenza, potremo determinarci *ex informata conscientia*.

Non ho difficoltà a dire che non sono del parere di arrivare ad una definizione di amnistia. Però, prima che si arrivi alla votazione della formulazione che è stata proposta dall'onorevole Gullo, appunto perché io ho seguito attentamente gli sviluppi anche dei recenti incontri che per un momento parve potessero sboccare nella concordia nazionale, pregherei l'onorevole Gullo di togliere dall'imbarazzo me, che sono deferente al mio gruppo, alla consapevolezza della responsabilità del mio gruppo, ma anche alla mia coscienza e coerenza, sopprimendo le parole «anche occasionali», che potrebbero dar luogo a delle interpretazioni e a dei cavilli che offenderebbero quella che è la nostra valutazione larghissima di delitto politico, la quale valutazione non può estendersi sino ai confini del proverbio (i proverbi sono sempre sapienza di vita?), al proverbio, cioè che dice: «l'occasione fa l'uomo ladro»!

Vi è un *modus procedendi* e un *modus iudicandi*. Per quanto riguarda il primo, sono dell'avviso del signor Presidente e degli onorevoli Gullo e Concetti. Dico che occorre precisare il concetto di delitto politico quale vogliamo intendere in questo provvedimento di clemenza. Dopo di che faremo luogo all'ingresso nell'amnistia o nell'indulto.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Non ho nessuna difficoltà a che sia tolto l'inciso «anche occasionale».

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Vorrei far rilevare all'onorevole Roberti alcune considerazioni. Non entro nella questione procedurale in senso stretto, cioè che cosa si sia deciso questa mattina e se ciò sia vincolante. Questo è un problema delicato. Vorrei attenermi all'impostazione pratica di questo dibattito.

L'onorevole Roberti si pone su questa posizione politica: la Camera voterà l'estensione dell'amnistia ai reati politici a seconda della definizione di questi ultimi. In altri termini, per essere più precisi, la definizione di reato politico, che è quella del codice

penale, più la definizione del reato assimilato, che è quella tentata nella formula letta dal relatore, potranno influire sull'atteggiamento del Governo, nell'esprimere il suo parere, e sull'atteggiamento di taluni gruppi nel votare l'estensione o meno dell'amnistia.

Ma non è possibile capovolgere i termini del problema politico e dire: votiamo prima l'amnistia per il reato politico o assimilato — con una riserva mentale evidente — e dopo immetteremo in questi due concetti il contenuto che crederemo. (*Commenti a destra*).

Per concludere su questo punto, mi pare inevitabile — come questa mattina è stato indicato dalla Presidenza e accolto dall'Assemblea — definire prima il reato politico e il reato che chiameremo assimilato al reato politico, e dopo votare la estensione dell'amnistia o del condono a queste due particolari figure di reati.

Il problema procedurale che sorge ora è di come procedere per definire il reato politico ed eventualmente il reato assimilato. Anche se il signor Presidente accogliesse la richiesta dell'onorevole Roberti di votare l'emendamento Madia, egli dovrebbe poi porre in votazione gli altri emendamenti. Ciò significa che la Camera è tenuta oggi a votare una serie di posizioni: una posizione più restrittiva, il delitto politico ai sensi dell'articolo 8 del codice penale; una seconda graduale ipotesi, il delitto connesso, ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale; una terza ipotesi, il delitto comunque riferibile agli eventi bellici; una quarta ipotesi, il delitto comunque riferibile agli avvenimenti politici; una quinta ipotesi, il delitto comunque riferibile agli avvenimenti sociali; e così all'infinito. Questo non si può impedire.

Ora, il testo formulato dal comitato dei rappresentanti dei gruppi, e letto dal relatore, non è un testo nuovo, ma un testo nel quale sono immesse tutte le ipotesi. Se ella lo rileggerà attentamente, onorevole Roberti, si accorgerà che quel testo comprende anche l'emendamento Madia, anzi dice qualche cosa di più.

In questa situazione, non resta che votare per divisione.

Una voce a destra. Ma dal principio.] ■

LEONE. Dal principio.

Il testo dell'emendamento Madia, nel suo inizio, è simile a quello che ha letto il relatore. Se non vado errato, si parla anzitutto di delitto politico ai sensi dell'articolo 8. (*Interruzione del deputato Almirante*). Non si può parlare di amnistia o di condono prima di dare la definizione del reato politico o assi-

milato, altrimenti vi sarà una riserva mentale.

Non vorrei che diventasse una questione regolamentare questa che è una questione squisitamente politica. Dopo che la Camera avrà definito il delitto politico e il delitto assimilato, ciascuno in sua coscienza dirà se farlo rientrare o meno nell'amnistia.

In questa situazione mi pare evidente che non si possa tornare indietro. Fate l'ipotesi opposta, cioè che la Camera dica che l'amnistia è concessa. E per che cosa? Io presidente mi rifiuterei di mettere in votazione « è concessa l'amnistia » e poi puntini di sospensione. Prima occorre definire per che cosa è concessa l'amnistia; e se andiamo alla definizione, vi ritroverete disuniti. Sicché, in sede di votazione della formula potete trovare un contrasto di posizioni.

Queste sono le ragioni per cui vorrei pregare l'onorevole Roberti di non impostare il problema in termini regolamentari, trattandosi di questione particolarmente delicata, di accettare questa impostazione politica e di condividere l'impostazione dell'onorevole Presidente, cioè che quella formula, che non è nuova ma è una formula in cui sono immesse tutte le altre formule, sia messa in votazione.

Vuol dire che se vi saranno gruppi o deputati che chiederanno la votazione per divisione, ciò non potrà essere evitato. Quando sarà uscita dalla votazione una formula del reato politico ed eventualmente del reato assimilato al politico, ciascuno deciderà, nel votare, se vorrà che sia compreso nell'amnistia o nel condono.

In conclusione, pregherei l'onorevole Roberti perché, meditando su queste mie osservazioni, concordi con l'onorevole Presidente, rimuovendo la sua pregiudiziale regolamentare nell'accettare la votazione su quel testo, che non è che una sintesi di tutti gli altri testi.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ho esposto le mie ragioni e sul piano procedurale e sul piano regolamentare e sul piano politico. Mi affido alla tutela che ella vorrà dare di queste ragioni politiche, procedurali e regolamentari.

Mi permetto soltanto di fare osservare, in risposta a quanto diceva l'onorevole Leone, alla cui richiesta sono dolente di non potere aderire per quanto mi riguarda, che sostanzialmente, procedendo così, come pare si sia decisi qui a procedere, noi spostiamo questa questione dell'estensione dell'amnistia ai

reati politici dalla sua sede propria, cioè l'articolo 1, per poterla agganciare così come aveva richiesto stamane l'onorevole Moro, all'articolo 2. Questo, a mio avviso, è un capovolgimento dell'ordine logico, dell'ordine politico e dell'ordine regolamentare della discussione.

PRESIDENTE. Non si arriva a queste conseguenze, come ella vedrà.

Se non vi sono opposizioni o proposte di modificazioni alla caratterizzazione della formula letta dall'onorevole relatore, con la soppressione delle parole « anche occasionale », possiamo votare sulla questione se i reati politici così definiti debbano essere compresi nell'amnistia con o senza limiti di pena.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Credevo di aver capito che si votasse prima la definizione di delitto politico...

PRESIDENTE. Ho domandato se vi erano opposizioni o modificazioni da proporre alla definizione in discussione. Nessuno ha parlato, e quindi ho ritenuto che la formula dovesse essere accettata.

MORO. Noi abbiamo chiesto la divisione nella votazione della formula perché l'accettiamo solo per una parte. La seconda parte della formula, al di là del punto dove è detto che sono considerati anche i reati assimilati per connessione, noi non l'accogliamo.

PRESIDENTE. Non vedo che senso abbia la votazione per divisione in sede di definizione dell'oggetto. L'oggetto è la sintesi degli emendamenti proposti.

Quindi, ella, quando si voterà l'estensione dell'amnistia a questi reati, dirà che la seconda parte della formula non l'accetta.

MORO. No, signor Presidente. Mi dispiace di rilevare che allora non ci siamo davvero capiti.

Quali sono gli emendamenti di cui si tratta? Se non sbaglio, la riunione dei rappresentanti dei gruppi, non avendo potuto raggiungere un accordo sulla definizione del reato politico, ha tuttavia, per ragioni di brevità, creduto di sottoporre una formula la quale raccoglie tutte le sfumature affiorate nei vari emendamenti, tanto che una votazione per divisione permetterebbe di esprimere il pensiero delle varie parti politiche.

Mi pare che sulla prima parte non vi sia dubbio, in quanto tutti — se non sbaglio — concordano nell'idea che reati politici siano innanzi tutto quelli definiti dall'articolo 8, e poi quelli connessi, a norma dell'articolo 45. Questo mi pare che potrebbe essere votato all'unanimità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Il punto controverso è vedere se si concorda nell'estensione ulteriore contenuta nella seconda parte della formula proposta.

Ora, noi votiamo per la prima parte e votiamo contro la seconda. Quindi, non votiamo integralmente la formula, e chiediamo che venga votata per divisione. In tal modo, mediante due sole votazioni (per quello che ho capito) potremmo definire la natura del reato politico, per procedere poi a stabilire se quello che abbiamo definito reato politico debba essere oggetto di amnistia o invece di indulto.

Così, con tre sole votazioni, potremo concludere questa discussione.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Moro: non riesco a rendermi conto di quanto ella dice.

Noi non definiamo in questa sede il delitto politico: noi stabiliamo quali delitti devono essere presi in considerazione agli effetti di quella estensione di amnistia che delibereremo in seguito. È stata elaborata una formula per l'esigenza di prendere in considerazione tutti gli emendamenti presentati.

Quindi, la votazione per divisione ha un senso quando si tratti di discutere se a ciascun gruppo di delitti sia applicabile o non l'amnistia o l'indulto.

MORO. Allora ella mette prima in votazione se si debba trattare di amnistia o di indulto...

PRESIDENTE. Noi siamo d'accordo (ed è per questo che non si è parlato di votazione) che i gruppi di reati che devono essere presi in considerazione dalla Camera sono quelli riferibili all'articolo 8 del codice penale, quelli riferibili all'articolo 45 del codice di procedura penale, quelli assimilati di cui si è cercato di dare la definizione.

Una volta che siamo d'accordo su questi tre gruppi, noi esamineremo quale sia il trattamento da usare: se l'amnistia, il condono o l'indulto, e in quali limiti.

Naturalmente, potrà darsi che una parte della Camera sia favorevole ad estendere l'amnistia a un gruppo e non lo sia per gli altri due, o sia favorevole per due gruppi e non per uno, che per un gruppo scelga l'amnistia e per gli altri l'indulto. Ma sono problemi che si porranno in un secondo momento.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, desidero ricordare che nella riunione dei delegati di gruppo si è rimasti nell'intesa che prima si dovesse votare sulla definizione di reato politico...

PRESIDENTE. La questione è su quali reati si deve fermare la nostra attenzione.

RUSSO. Si era detto: prima definiamo l'oggetto del nostro esame. E questo oggetto era la definizione di reato politico. Vogliamo restare alla definizione di reato politico secondo l'articolo 8 del codice penale o intendiamo estenderla? Questo è il primo quesito che si dovrebbe porre alla Camera. Dopo che si è deciso qual è la definizione di reato politico, in un secondo tempo, si deciderà se al reato politico così definito debba applicarsi l'amnistia o l'indulto. Queste erano le conclusioni alle quali eravamo pervenuti in pieno accordo in sede di riunione dei rappresentanti di gruppo: e su questo mi pare che ella, onorevole Presidente, era d'accordo prima che l'onorevole Roberti formulasse la sua proposta tendente a decidere sul punto dell'amnistia o dell'indulto prima della definizione del reato politico.

PRESIDENTE. Come fa la Camera a decidere se si debbano o meno considerare i cosiddetti reati assimilati a quelli politici, disgiuntamente dal problema dell'estensione dell'amnistia o dell'indulto? Potrebbe darsi che si voglia considerare questi reati per l'amnistia e non per l'indulto. Questi elementi di giudizio mi paiono talmente concatenati, che è impossibile sfuggire a questo metodo. Perciò troviamoci d'accordo nel mantenere ferma un'unica formula, la quale non è il risultato di una deliberazione formale, ma la sintesi degli emendamenti presentati.

Ciò rappresenterà l'oggetto della discussione. Esso non esiste di per sé, esiste in riferimento all'amnistia od all'indulto.

RUSSO. Mi consenta di rispondere a questi quesiti. Ieri abbiamo deciso una determinata forma di amnistia per i reati comuni. Oggi si tratta di definire innanzitutto che cosa intendiamo per reato politico, perché è chiaro che anche quello assimilato rientra nel concetto di reato politico. Soltanto dopo che avremo deciso questo, potremo stabilire se si dovrà applicare l'amnistia o l'indulto. A queste conclusioni eravamo pervenuti.

BUCCIARELLI DUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCHI. Credo che l'equivoco in cui cadiamo consista in questo: nella formula letta dal relatore non sono raggruppate tre categorie di reati politici, ma quella formula rappresenta un accordo che deve servire di base per la votazione, e l'accordo è stato raggiunto da quel comitato. Pertanto noi ora dobbiamo definire che cosa intendia-

mo per reato politico, cioè se per reati politici intendiamo soltanto quelli previsti e così definiti dall'articolo 8, o se nella definizione di reato politico includiamo anche quelli connessi e gli altri, estendendo la concezione di reato politico.

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Signor Presidente, a me pare che tutte e due le vie (sia quella consigliata da lei, sia quella suggerita dall'onorevole Moro) siano valide per fare interpretare quale è la volontà della Camera in questo caso. Però mi pare che la proposta fatta dal collega Moro abbrevi in ordine di tempo e riduca le votazioni, per il fatto che, come ella stamane ha giustamente più volte detto, questa votazione non deve avere un valore puramente accademico, ma deve servire ai fini dell'applicazione o dell'amnistia o dell'indulto, o di entrambi.

Ora, se si vota per divisione, cioè se si vota prima fino all'applicazione dell'articolo 45 e successivamente per i reati assimilati, si anticipa in sostanza il giudizio su quella che sarà l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto. (*Interruzioni a destra*). Perché se la maggioranza della Camera si orientasse nel senso di escludere dalla definizione di reato politico la parte relativa ai reati assimilati, le votazioni successive relative all'applicazione dell'indulto alle prime due ipotesi si ridurrebbero evidentemente di molto. Invece, se la Camera nella sua maggioranza intendesse, nella definizione di reato politico, includere anche i reati assimilati, allora evidentemente le votazioni andrebbero *de plano*, in quanto tutta la definizione di reato politico potrebbe essere sottoposta e all'applicazione dell'amnistia e all'applicazione dell'indulto.

A me pare, signor Presidente, che anche la via suggerita da lei possa interpretare la volontà della Camera. Ma se nella definizione noi previamente votiamo per divisione e diciamo se la seconda parte debba o meno definire il carattere politico, le votazioni che seguiranno saranno indubbiamente di meno.

Ecco perché anche io chiederei che si votasse per divisione prima fino all'articolo 45, n. 2, del codice penale e poi per i reati assimilati.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Signor Presidente, mi pare che qui si stia facendo una discussione che è un po' come quella sul sesso degli angeli. Si parla di definizione del reato politico quando abbiamo già un articolo del codice penale che

dà la definizione del reato politico. Ora, se vogliamo sostituire all'articolo 8 del codice penale un'altra definizione, allora il problema diventa più complesso.

D'altra parte, qui si sottintende un valore politico che viene dato dopo l'interpretazione dell'articolo 8. Di fronte alla definizione dell'articolo 8 ogni gruppo ha il dovere di prendere una sua posizione, di non aver delle *arrières pensées*. Diciamo pure nei suoi termini veri qual è la realtà del problema. Ognuno dica che cosa pensa di questo problema.

Vi è poi una sottospecie, quella dell'articolo 45. La vedremo in separata sede. Vi è infine un'ultima sottospecie e che sono, per usare la dizione dell'emendamento Madia, di fatti determinatisi nel paese per eventi politici fino al 18 giugno 1946. Allora adottiamo il principio della divisione. Ogni gruppo avrà la sua visione politica di quel preciso delitto politico e la interpreterà, e voterà nel senso che esso meglio riterrà. Poi passeremo alla interpretazione se dovrà essere applicata l'amnistia o l'indulto che, a mia volta, ritengo saranno differenziati a seconda che si tratti dell'articolo 8, dell'articolo 45 o di altri criteri. Quello che importa è che ogni gruppo dichiari il suo punto di vista e non ricorra a giri di parole per nascondere la sua posizione.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Data la complessità della discussione che si è venuta aggravando anziché sciogliendo, e poiché qualche rapido contatto in questi ultimi momenti ci ha dato l'impressione che sia possibile ottenere un chiarimento che gioverebbe alla abbreviazione della discussione, io mi permetto di chiedere una sospensione di dieci minuti soltanto, in modo che sia possibile di cercare un accordo, che potrebbe rendere più semplici i termini della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, accolgo la proposta e sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,55*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo comunicare che sono in corso contatti fra i gruppi; contatti che ci auguriamo possano portare ad una definizione e a un chiarimento della situazione in modo da affrettare il più possibile la discussione in aula. Poiché sarebbe difficile porre dei termini, dato che l'ora è già tarda, ho raccolto dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi la richiesta di rinviare il seguito della discussione a domani alle 9,30.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

Faremo una seduta unica come oggi, interrompendola per un'ora e mezzo o due al momento della colazione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, devo manifestare una certa sorpresa per il sistema che si sta seguendo. Il nostro gruppo ha avuto parte nella questione che si sta dibattendo e per la quale si sta cercando un accordo, tuttavia a noi non consta che siano in corso dei contatti. In secondo luogo, rilevo che l'attesa del paese è tale da richiedere un dibattito più rapido. Invece, dopo essere stati convocati per le 16,30, abbiamo visto riprendere la seduta con più di un'ora di ritardo e dopo la sospensione delle 18,45, nonostante che la seduta dovesse riprendere dopo un breve intervallo, la si riapre ora, cioè poco prima delle 20. Per di più ci sentiamo dire adesso che la discussione è rinviata alle 9,30 di domattina. Mi si consenta almeno che io mi meravigli di questo sistema.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la sua meraviglia prescinde dal modo in cui la discussione ha proceduto: secondo me, essa ha proceduto in maniera tale da giustificare almeno un ultimo tentativo di cercare al di fuori dell'aula una intesa. (*Commenti a destra*).

Da questa mattina noi siamo ingabbiati in una discussione che è preliminare a quella di fondo, cioè quale trattamento fare ai reati politici.

COVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Probabilmente l'onorevole Roberti non sapeva che, come tutti gli altri gruppi, il Movimento sociale è stato invitato a partecipare alla riunione, nella quale si definirà l'atteggiamento da seguire.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani alle 9,30

(*Così rimane stabilito*).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

Alla I Commissione (Interni):

LARUSSA. « Costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro » (381);

LARUSSA. « Distacco delle contrade Peritano, Beneficenza, Lazzaretto, Perrello e Liborio dal comune di Lattarico, in provincia di Cosenza e loro aggregazione al comune contermini di Torano Castello della stessa provincia » (383);

LARUSSA. « Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro » (384);

VIOLA ed altri: « Promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, del personale civile delle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di combattente, orfano di guerra, vedova di guerra o categorie equiparate » (385);

BERSANI e GEREMIA: « Autorizzazione alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B » (393) (*Con parere della VIII Commissione*),

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267, del 20 novembre 1953 » (387) (*Con parere della IX e della X Commissione*);

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano » (388);

alla V Commissione (Difesa):

LA SPADA ed altri: « Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45 » (370);

alla XI Commissione (Lavoro):

PASTORE e MORELLI: « Aggiornamento del trattamento economico e normativo dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (372) (*Con parere della III Commissione*);

PASTORE e MORELLI: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (373) (*Con parere della IX e della X Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Le seguenti altre proposte di legge sono, invece, deferite alla I Commissione permanente, in sede referente:

DE MARTINO CARMINE ed altri: « Modifiche al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per la elezione della Camera dei deputati » (386) (*Parere della III Commissione*);

LUZZATTO ed altri: « Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione » (394) (*Parere della III Commissione*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali gravi motivi impediscono di accogliere il voto unanime della cittadinanza di Matera, ripetutamente espresso da anni, per l'apertura di un nuovo sportello bancario in quel capoluogo di provincia.

(639)

« PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui i fascicoli riguardanti le pratiche di pensioni di guerra non vengono mandati in tempo alla Procura generale della Corte dei conti, malgrado le richieste della Procura generale stessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2701)

« LUCIFERO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda, in attesa di disposizioni legislative, riconoscere, limitatamente all'anno scolastico 1953-54, la validità, per le scuole di avviamento, dell'abilitazione conseguita per l'insegnamento nei corsi di avviamento professionale, annuali e biennali.

« E ciò per la evidente ed urgente necessità di venire incontro alle legittime aspettative ed agli impellenti bisogni di docenti, che per circa un ventennio hanno dato la loro opera, con abnegazione e con zelo, a vantaggio delle scolaresche. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2702)

« SPADAZZI, DE FALCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali i dirigenti dello stabilimento della Lignocellulosa di Capua, malgrado gli sforzi concordi di parlamentari, dell'Amministrazione comunale di Capua e delle locali organizzazioni sindacali, e senza attendere l'esito delle trattative in corso con vari Ministeri, abbiano ora confermata la loro irrevocabile decisione di chiudere quanto prima detto stabilimento;

quale sia stato l'esito delle trattative intercorse recentemente tra i suddetti dirigenti e il Ministero dell'industria e del commercio;

se e come intendano evitare che la annunciata chiusura dello stabilimento della Lignocellulosa, che è una delle pochissime industrie in esercizio a Capua, faccia piombare nella miseria centocinquanta famiglie di operai e di impiegati, con rilevante e grave ripercussione sulla intera cittadinanza di Capua, già così duramente provata e dalla guerra e dalla estrema carenza di lavoro;

se non ritengano indispensabile e urgente il porre in essere ogni impegno onde evitare una siffatta dolorosa evenienza, la cui gravità è da porre in relazione, non tanto alla consistenza numerica degli operai e impiegati che resterebbero irrimediabilmente privi di lavoro, quanto alle già stremate condizioni di vita di una benemerita e saggia popolazione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2703)

« SCIAUDONE, CHIAROLANZA, GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda dare sollecita soluzione al problema dell'acquedotto di Trifanti, frazione del comune di Maropati, la di cui popolazione è costretta a servirsi di una sorgente, molto distante dall'abitato e le di cui acque non sono potabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2704)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in considerazione della insufficienza di personale tecnico, che nelle provincie recentemente colpite dall'alluvione si è rivelata alquanto grave, non intenda aumentare (a termine dell'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) i 200 posti assegnati ai vincitori del concorso per esami a geometra

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

aggiunto in prova (gruppo B) del Corpo del Genio civile. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2705) « MINASI, MANCINI, FERRI, ANDÒ, MUSOTTO, SENSI, GREZZI, MURDACA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, con riferimento alle recenti alluvioni che hanno danneggiato l'abitato di Schiavanea di Corigliano Calabro (provincia di Cosenza) e messo in pericolo la vita di quei cittadini, se non creda intervenire di urgenza per evitare l'ulteriore straripamento del fiume Leccalardo, mediante la costruzione di opportune opere di difesa e, particolarmente, mercé la costruzione di un canale che eviti in seguito l'allagamento delle case che si è verificato ultimamente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2706)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non creda opportuno, accogliendo le aspettative della cittadinanza di Mormanno (provincia di Cosenza), intervenire decisamente, perché, superando ogni indugio sia eseguita la costruzione del secondo lotto della strada Campotenese-Campolongo-Orsomarso; sia eseguita la costruzione dell'acquedotto, derivando l'acqua dalla sorgiva « Coppa di Paola » in agro di Rotonda, onde possa affluire in Mormanno per caduta diretta, anziché dalla sorgiva « Santa Domenica », che renderebbe l'opera meno efficiente e meno economica per le ragioni segnalate.

« Si tratta di esigenze vitali per la cittadina di Mormanno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2707)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere, con riferimento alle deprecabili condizioni in cui versa la frazione Schiavanea di Corigliano Calabro (provincia di Cosenza) — mancante, tra l'altro, in modo assoluto, di veruna aula scolastica — se non credano intervenire, in via d'urgenza, secondo la competenza di ciascun dicastero:

1°) per la costruzione di idoneo edificio scolastico;

2°) per la costruzione della fognatura, dell'acquedotto, delle strade, di case minime e di ogni altra esigenza del vivere civile.

« L'Amministrazione civica manca assolutamente di mezzi e le recenti alluvioni hanno aggravato la già penosa situazione.

« D'altra parte, sta in fatto che, mentre l'Opera Sila ha operato tutt'intorno all'anzidetta frazione, ha pretermesso questa che, pure, è nel bel mezzo della zona di riforma ed è abitata da lavoratori agricoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2708)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere, con riferimento anche alla nota del suo dicastero in data 15 novembre 1952, n. 27496, se non creda opportuno intervenire per il restauro della Abbazia fiorentina dell'abate Giocchino in San Giovanni in Fiore (Cosenza), specie dopo gli ulteriori danni che le recenti alluvioni hanno arrecato all'insigne opera di arte, sempre più minacciata di rovina per le infiltrazioni di acqua nell'interno del tempio.

« Si tratta di salvare un prezioso esemplare d'arte, caro alla popolazione del luogo, a studiosi ed artisti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2709)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda, finalmente, disporre il finanziamento, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dei lavori di costruzione della fognatura della frazione San Benedetto del comune di San Pietro in Guarmo (Cosenza), e ciò con riferimento anche alle assicurazioni date con nota 29 ottobre 1953, del suo dicastero.

« L'interrogante osa far presente all'onorevole ministro che si tratta di una esigenza non più dilazionabile del predetto comune, i cui cittadini invocano una più tollerabile e civile esistenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2710)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i motivi che tuttora ritardano l'accoglimento della richiesta avanzata fin dal 21 febbraio 1953 dal comune di Domodossola, per acquistare l'edificio demaniale attualmente sede delle carceri mandamentali, onde poterlo demolire, destinando l'area a fini pubblici. Ciò in rapporto al fatto che tale edificio, brutto e anti-qualificato, sta nella piazza del municipio e lede manifestamente il decoro del centro cittadino.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

« L'interrogante fa presente che il comune, assumendo un sacrificio finanziario ingentissimo e conferendo la necessaria area periferica, si è preso carico della costruzione di un carcere modello, del quale già sta redigendo — su istruzioni del Ministero di grazia e giustizia — il progetto definitivo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2711)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengono necessario promuovere, per evidenti ragioni di diritto e soprattutto per trarre dall'abbandono e dall'inutilizzo i terreni e altri immobili comunque donati dai comuni al cessato partito fascista, l'emanazione di norme che stabiliscano e regolino il ritorno dei beni suddetti nella proprietà e disponibilità dei comuni.

« Quanto sopra, avendo riguardo alle aspettative e alle concrete richieste dei comuni, che già si sono tradotte e si tradurranno in azioni giudiziarie costose ed evitabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2712)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno sospendere il concorso per esami di merito distinto per due posti di grado VIII, gruppo A, dei ruoli degli ufficiali permanenti bandito nell'estate scorsa dalla Direzione generale dei servizi antincendi.

« Quanto sopra agli effetti di poter rivedere anzitutto la graduatoria per la promozione al grado VIII per merito comparativo, effettuata dal Ministero ed annullata dal Consiglio di Stato per eccesso di potere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2713)

« DE MEO ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando intende provvedere alla erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione per le lavoratrici e i lavoratori alimentari (conservieri) che non sono riusciti a superare entro l'anno i sei mesi di lavoro. (*Le interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2714) « GRASSO NICOLOSI ANNA, BEI CIUFOLI ADELE, VIVIANI LUCIANA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, MARCHIONI RENATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,

per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale previdenza sociale al fine di far inserire nell'elenco dei sanatori situati in zone disagiate anche l'Ospedale sanatoriale « Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta » di Gorizia (in considerazione del fatto che tale città non solo vive sotto l'incubo continuo di possibili sconfinamenti jugoslavi, ma è, dal punto di vista commerciale ed industriale, in continua decadenza, per cui molto difficilmente può un medico esercitarvi privatamente con successo la professione) e il Sanatorio « Luciano Armani » di Arco (Trento) (in considerazione del fatto che esso sorge in una località isolata fra le montagne trentine, nella quale hanno trovato ubicazione 22 sanatori, sicché nel paese, il quale conta soltanto circa 3.000 abitanti, risiedono ben 50 medici fisiologi, per i quali, evidentemente, non è possibile esercitare, con profitto, la professione privata). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2715)

« L'ELTORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quanto tempo dovrà ancora trascorrere perché i militari italiani già prigionieri di guerra che furono tratti in territorio americano, possano ottenere le residue differenze di somme loro spettanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2716)

« BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere la ragione per la quale non è stato ancora provveduto a corrispondere il conguaglio per gli arretrati, dal 1° luglio 1951 al 1° aprile 1952, a titolo di sussidio, ai profughi in conformità della legge n. 137 del 4 marzo 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2717)

« BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se risponde a verità quanto è stato denunciato da alcuni organi di stampa, secondo i quali il Compartimento ferroviario di Torino rifiuta sistematicamente di dare notizie sui ritardi che subiscono i convogli ferroviari in arrivo a Torino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2718)

« SABATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere — al fine di una maggiore tutela del diritto al lavoro delle popolazioni calabresi —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

se nell'esercizio finanziario 1952-1953 lo Stato abbia affidato commesse alle industrie calabresi; in caso positivo l'interrogante chiede di conoscere le specie e gli importi oltreché il loro rapporto percentuale con quelle affidate a tutta l'Italia.

« Chiede, inoltre, di conoscere l'importo delle commesse ad industrie calabresi previste dallo Stato per l'esercizio 1953-54, in dati assoluti e relativi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2719)

« ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno spinto il prefetto di Ravenna a impedire che avesse corso una deliberazione di quella Amministrazione provinciale, con la quale veniva fissato che appalti di lavoro che richiedono largo impiego di mano d'opera, nel rispetto delle norme legislative in vigore, fossero consentiti mediante licitazione o trattativa privata a sole cooperative, come, del resto, per antica consuetudine, era sempre avvenuto; e poiché nella risposta della divisione IV, n. 19972, del Ministero dell'interno al ricorso presentato dall'Amministrazione provinciale contro la decisione del prefetto, tali motivi non sono stati chiariti, limitandosi il Ministero a dare il parere di merito sul diritto del prefetto di essere interpellato in proposito, l'interrogante si rivolge al ministro per conoscere i veri motivi del rifiuto prefettizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2720)

« CERRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il Governo è a conoscenza delle giuste rivendicazioni degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. in conseguenza dello sperequato trattamento previsto dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, per cui una gran parte del personale è stata assunta presso i Ministeri dell'agricoltura, finanze e tesoro con la qualifica e con la posizione più bassa ed incerta della burocrazia statale.

« Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda o meno estendere a tutta la benemerita categoria dei dipendenti del disciolto U.N.S.E.A. le facilitazioni contenute nell'articolo 9 della citata legge con cui si sono beneficate solo 115 unità.

« Infine chiede come il Governo intenda sistemare definitivamente la massa del personale in parola e se voglia estendere ad essa i benefici della legge 8 aprile 1952, n. 212. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2721)

« DI NARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia d'accordo di emanare una precisa disposizione per il pagamento degli arretrati, dal 1° gennaio 1952 — in applicazione della legge 4 aprile 1952 — delle indennità di caropane ai lavoratori pensionati della Previdenza sociale, ancora in servizio presso le aziende. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2722)

« LOZZA, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non siano d'accordo nel considerare che l'« Assegno vitalizio di benemerente » — concesso al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, insignito della medaglia d'oro degli VIII lustri di encomiabile servizio — se pur costituisce un simbolo di alto valore morale, è tuttavia rappresentato da una inconsistenza finanziaria poco decorosa (somma annua lire 3000).

« Gli interroganti sono d'avviso che — come è stato fatto, e giustamente, per gli assegni relativi alle medaglie al valor militare — si debba aumentare almeno a lire 12.000 annue la somma legata all'attribuzione del titolo di benemerente nella scuola. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2723)

« LOZZA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se risponde a verità il fatto che, pur non essendo stato abrogato il decreto ministeriale del 14 gennaio 1949, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 1° luglio 1949, sarebbe intenzione del ministro dell'agricoltura e delle foreste di non accordare in avvenire concessioni di piscicoltura nei corsi d'acqua esistenti in provincia di Novara.

« L'interrogante fa presente che se l'intenzione sopraccennata rispondesse alla realtà, oltre al grave disagio in cui verrebbero a trovarsi migliaia di pescatori dilettanti, notevolissimi sarebbero i danni per il patrimonio ittico a causa del mancato ripopolamento dei corsi d'acqua. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2724)

« GRAZIOSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Potenza ha disposto misure di particolare rigore nei confronti del sindaco e degli assessori del comune di Trec-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1953

ghina (Potenza) in sede di accertamento di responsabilità amministrative e di nomina di un Commissario prefettizio in sostituzione della Commissione comunale per i tributi locali, pur non ricorrendo la certezza delle assunte violazioni di legge e tanto meno quella del danno per l'Ente amministrato.

« Gli interroganti ritengono che un tale ingiusto provvedimento sia stato adottato — per bene individuate interferenze di parlamentare e di parte politica — al solo scopo di tentare di indebolire l'attuale Amministrazione comunale formata da indipendenti e di favorire il gruppo di minoranza democristiano e, pertanto, ritengono un tale atto lesivo delle libertà democratiche e dell'autonomia comunale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2725)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri della difesa, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere se non ritengono, dopo i ripetuti fatti luttuosi avvenuti nelle vicinanze dell'aeroporto di Capodichino (Napoli), di predisporre che il detto aeroporto — sia per il traffico militare che per quello civile — venga spostato in altra zona e costruito secondo le più moderne esigenze, utilizzando l'area dell'attuale campo per costruzioni popolari e bonificando così tutta la periferia di Napoli.

(83)

« SANSONE, CORTESE GUIDO, RICCIO STEFANO, MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, GRECO, FOSCHINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri che intende adottare nelle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro per sottrarre sollecitamente da una situazione di grave ed attuale pericolo le popolazioni o le singole famiglie, che ancora abitano rispettivamente centri abitati o case di abitazioni, che, a giudizio degli organi tecnici, sono ritenuti pericolanti; poiché, ad oggi, i criteri adottati sacrificano le esigenze più elementari ed umane di vita di quelle popolazioni, a cui viene imposto o di permanere nei centri pericolanti o di accettare il trasferimento in una località fuori della regione calabrese.

« Di già decine di famiglie sono state trasferite nel Lazio; fatto che ha profondamente impressionato l'opinione pubblica della provincia di Reggio Calabria.

(84)

« MINASI, MUSOLINO, ALICATA, MANCINI, GULLO, CURCIO, MICELI, MESSINETTI, GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri che intende adottare per adeguare alle reali esigenze e normalizzare l'attività assistenziale a favore degli alluvionati della provincia di Reggio Calabria, onde eliminare i gravi e molteplici inconvenienti che vengono a determinarsi in una situazione tanto incontrollabile quanto caotica ed inadeguata, che lascia migliaia di cittadini in condizioni disumane di vita; per stroncare ogni speculazione, di varia natura, che pur si è inserita nell'attività assistenziale; nonché per ripristinare la funzione direttiva e di controllo del Comitato provinciale, all'uopo costituito, che non viene convocato a malgrado le esplicite e reiterate richieste di alcuni componenti.

(85)

« MUSOLINO, MINASI, ALICATA, MICELI, GERACI, MANCINI, GULLO, MESSINETTI, CURCIO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle ore 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152);

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore Colitto.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI